

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

*Corso di laurea Specialistica in
Politiche dell'Unione Europea*



POLITICHE MULTILIVELLO PER LO
SVILUPPO DELLE AREE MONTANE:
MASO CHIUSO E UNIONE EUROPEA

Relatore: Prof.ssa PATRIZIA MESSINA

Laureanda: ELISABETTA FACCIN
matricola N. 550280 / PUE

A.A. 2007/2008

SOMMARIO

Introduzione	3
---------------------------	----------

Capitolo 1

La Provincia Autonoma di Bolzano e l'istituto del Maso chiuso.....	7
---	----------

1.1. Il contesto locale dell'Alto Adige	7
1.2. La memoria del luogo	11
1.3. Profilo economico e produttivo.....	16
1.3.1. Settore industriale.....	19
1.3.2. Il commercio.....	20
1.3.3. L'artigianato	20
1.3.4. Turismo	21
1.4. Il comparto agricolo-forestale	22
1.4.1. Il sistema rurale	23
1.4.2. Utilizzo della superficie agricola.....	24
1.4.3. Le aziende agricole.....	28
1.4.4. L'agricoltura di montagna: svantaggi, ma non solo	31
1.5.1. Le origini del Maso chiuso.....	33
1.5.2. Le prime prescrizioni legislative	36
1.5.3. Legge provinciale tirolese 12 giugno 1900, n. 47	39
1.5.4. Il rinnovato riconoscimento legislativo.....	42
1.5.5. I problemi di legittimità costituzionale	47
1.5.6. Il Testo Unico 28 dicembre 1978, n. 32	48

Capitolo 2

Il processo di europeizzazione del Maso chiuso	51
---	-----------

2.1. La nuova legge sul Maso chiuso: L.P. 28.11.2001, n. 17	51
2.1.1. Le principali novità della Legge sul Maso chiuso.....	52
2.1.2. La questione dell'indivisibilità.....	53
2.1.3. La questione di genere.....	56
2.2. Maso chiuso e Unione Europea.....	59
2.2.1. Tasso di imprenditoria agricola femminile in Alto Adige	60
2.2.2. Il principio di parità fra uomo e donna nelle leggi sui Masi chiusi di altri Paesi europei	62

2.3. Europeizzazione	65
2.4. L'Unione Europea e le pari opportunità: fra azioni specifiche e <i>gender mainstreaming</i>	72

Capitolo 3

Valutazioni della politica provinciale di Bolzano sul Maso chiuso:

opinioni a confronto	79
-----------------------------------	-----------

3.1. Obiettivi delle interviste	79
3.2. Intervista al Presidente del <i>Bauernbund</i> della Provincia di Bolzano....	79
3.3. Intervista al Presidente dell'Ufficio Proprietà coltivatrice della Provincia di Bolzano	85
3.4. Intervista a una rappresentante del Comitato Provinciale Pari Opportunità della Provincia di Bolzano	91
3.5. Intervista alla Presidente della <i>Südtiroler Bäuerinnenorganisation</i> della Provincia di Bolzano.....	95
3.6. Riflessioni conclusive sulle interviste effettuate.....	100

Conclusioni	103
--------------------------	------------

Allegato 1: Normativa di riferimento	113
---	-----

Allegato 2: Scheda di sintesi delle interviste svolte (maggio 2008)	118
--	-----

Bibliografia	119
---------------------------	------------

INTRODUZIONE

Quando si parla di politiche di sviluppo delle aree montane si deve pensare non a un modello di *policy* unico e valido universalmente, bensì ad una pluralità di modelli che variano a seconda del contesto specifico al quale ci si riferisce: «la montagna italiana, in quanto entità soggettiva distinta dal territorio nazionale, non esiste; esistono le montagne italiane e, al loro interno, esistono categorie che, dal punto di vista sociale ed economico-produttivo, sono molto variegate»¹.

E infatti l'area montana risulta essere trascurata nei modelli di sviluppo di regioni quali il Veneto e il Friuli Venezia Giulia mentre invece essa è al centro del modello di sviluppo locale della Provincia di Bolzano. Questo naturalmente si spiega col fatto che la maggior parte del territorio altoatesino, al contrario di quello delle altre due regioni, è occupato da montagne, e che le aree montane non sono affatto spopolate.

Le caratteristiche geografiche non sono tuttavia l'unica variabile che influisce sulla definizione dei modelli di *policy* di una certa area montana: molta importanza in questo senso rivestono anche le diverse modalità di organizzazione istituzionale. Come è noto l'Alto Adige vanta un'autonomia politica e finanziaria che le permette di distinguersi dalla maggior parte delle Regioni italiane. La presenza dell'attore provinciale è molto forte e radicata nel territorio e questo, grazie anche all'abbondanza delle risorse finanziarie disponibili, fa sì che la Provincia giochi un ruolo fondamentale nella gestione delle politiche di sviluppo.

Non bisogna sottovalutare inoltre un altro elemento: per motivi culturali e storici in Provincia di Bolzano l'essere contadino (e in questa regione la

¹ Messina P., Marella A. (a cura di) (2006), *Eco dai monti. Politiche per le aree montane a confronto*, Padova, CLEUP.

maggior parte dei contadini sono di madre lingua tedesca e vivono e lavorano in montagna) è considerato ancora oggi un fattore di orgoglio e prestigio: questo contribuisce a spiegare il perché la Provincia (governata da un partito tedesco di raccolta etnica)² si impegna così a fondo per stimolare lo sviluppo e il benessere nelle aree montane.

Non ci si deve allora sorprendere se la montagna altoatesina gode ancora oggi di buona salute, a differenza invece di altre aree montane che pure confinano con quella sudtirolese: in Alto Adige la montagna è viva e dinamica, non ci sono grandi fenomeni di spopolamento ed anche il settore agricolo, nonostante le caratteristiche geografiche altoatesine, è tuttora sano e forte.

È anche grazie all'autonomia politica e amministrativa che in Alto Adige è oggi ancora in vigore una legge che disciplina un istituto particolare e sconosciuto a tutto il resto d'Italia: quello del Maso chiuso. Con questo termine ci si riferisce ad un'unità fondiaria inscindibile che richiede un unico proprietario e la cui consistenza non può essere modificata senza il previo consenso di una commissione apposita, nemmeno in caso di trasmissione ereditaria dello stesso. Il Maso chiuso è dunque un'azienda agricola che viene ereditata indivisa da un solo componente della famiglia mentre agli altri eredi spetta una compensazione in denaro.

Ma cosa centra l'ordinamento masale con le politiche di sviluppo locale? La legge provinciale sul Maso chiuso rappresenta uno degli strumenti che la Provincia ha utilizzato, e utilizza ancora oggi, per gestire la montagna altoatesina e il settore agricolo.

In questa ricerca ho voluto approfondire l'impatto delle politiche europee sullo sviluppo delle aree montane con particolare riferimento all'istituto del Maso chiuso in Alto Adige.

² S.V.P. Südtiroler Volkspartei (Partito Popolare Sudtirolese).

Nel primo capitolo, dopo una breve analisi del contesto socio-economico della Provincia autonoma di Bolzano, verrà presentato l'istituto del Maso chiuso: ne verranno spiegate le origini, gli sviluppi e la storia.

L'ultimo riordino della legge sul Maso chiuso è stato effettuato nel 2001; nel secondo capitolo verranno presentate le principali novità introdotte dalla Legge Provinciale 28.11.2001, n. 17 e ci si soffermerà su una questione in particolare: quella del principio di uguaglianza fra uomini e donne. La legge di riordino del 2001 ha infatti finalmente modificato quelle parti che consentivano agli uomini di godere di un trattamento favorevole rispetto alle donne.

La nostra ipotesi è che l'Unione Europea abbia contribuito in qualche modo a far modificare la Legge sul Maso chiuso introducendo il principio delle pari opportunità tra uomini e donne. Per sostenere tale idea è stato affrontato innanzitutto il tema dell'europeizzazione e, in secondo luogo, quello delle politiche di pari opportunità dell'Unione Europea.

Lo scopo di questo lavoro è dunque quello di dimostrare che l'Unione Europea riesca ad influenzare anche indirettamente le politiche di sviluppo locale, e che per riuscire in questo risultato non si serva soltanto di quelle politiche che garantiscono agli enti locali risorse finanziarie.

Per questa ricerca mi sono basata sulla letteratura in materia di Maso chiuso e sugli studi relativi al processo di europeizzazione, nonché sull'analisi di documenti e atti normativi comunitari e provinciali. Ulteriori informazioni e dati importanti per il lavoro sono stati inoltre raccolti grazie alla realizzazione di interviste aperte, presentate nel terzo capitolo, a quattro testimoni privilegiati, che si sono occupati, con ruoli diversi, della modifica della legge provinciale sul Maso chiuso del 2001.

CAPITOLO 1

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E L'ISTITUTO DEL MASO CHIUSO

1.1. Il contesto locale dell'Alto Adige

La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (Autonome Provinz Bozen – Südtirol) costituisce, assieme alla Provincia Autonoma di Trento, la Regione Trentino – Alto Adige / Sudtirolo.

La Provincia Autonoma di Bolzano è la più settentrionale e anche la più estesa fra le province italiane con 7.400 kmq. Gli attuali confini furono fissati nel 1919 al momento dell'annessione, sancita dal Trattato di Saint Germain a conclusione della prima guerra mondiale, del Tirolo meridionale all'Italia. La linea dello spartiacque alpino separa la provincia di Bolzano a Nord dall'Austria (Tirolo e Salzburg) e a Nord-Ovest con la Svizzera (Cantone dei Grigioni); a Ovest il gruppo dell'Ortles la separa dall'adiacente provincia di Sondrio mentre a Est sono le Dolomiti a segnare la divisione tra le province di Bolzano e di Belluno. Infine, a Sud è la chiusa di Salorno che delimita le Province autonome di Bolzano e di Trento: un confine questo culturale, prima ancora che geografico.

La provincia di Bolzano conta 116 Comuni e ognuno di questi è associato ad una Comunità comprensoriale¹. Nella provincia di Bolzano sono costituite otto Comunità comprensoriali: il Burgraviato (26 Comuni associati, sede a Merano), la Val d'Isarco (13 Comuni associati, sede a Bressanone), la Val Pusteria (26 Comuni associati, sede a Brunico), il Salto - Sciliar (13

¹In Alto Adige e in Trentino per Comprensorio si intende un'unità amministrativa posta tra la provincia autonoma e il comune. Nelle due province autonome i Compensori hanno compiti delegati dalle Province stesse e fra queste rientrano la realizzazione di progetti edilizi sovra comunali (scuole, impianti di depurazione, strade, case di riposo), la predisposizione di progetti per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei rispettivi territori e la gestione dei servizi sociali.

Comuni associati, sede a Bolzano), l'Oltradige - Bassa Atesina (18 Comuni associati, sede a Egna), la Val Venosta (13 Comuni associati, sede a Silandro), l'Alta Val d'Isarco (6 Comuni associati, sede a Vipiteno) e la città di Bolzano che comprende solo il comune di Bolzano.

Figura 1: *Il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano*



Fonte: www.alto-adige.to

Nella provincia di Bolzano vivono tre gruppi linguistici: tedesco, italiano e ladino. Secondo la statistica ufficiale, la popolazione altoatesina ammontava all'autunno del 2001 a 462.999 persone di cui 296.461 (ovvero il 69.15% della

popolazione) di lingua tedesca, 113.494 (26,47%) di lingua italiana e 18.736 (4,37%) appartenenti al gruppo ladino².

I ladini costituiscono il gruppo linguistico dalle origini più remote e al tempo stesso quello di minor consistenza numerica. Fino ai giorni nostri la lingua e la cultura ladine sono sopravvissute nelle due valli dolomitiche: la Val Gardena e la Val Badia. Negli otto comuni di queste due vallate, in occasione del censimento 2001, si è dichiarato in media appartenente al gruppo linguistico ladino il 90% della popolazione residente.

Tabella 1: *Dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione per gruppo linguistico al Censimento popolazione 2001*

Gruppo linguistico	Dichiarazioni valide (a)	Composizione percentuale
Italiano	113.494	26,47
Tedesco	296.461	69,15
Ladino	18.736	4,37
Totale	428.691 (b)	100,00

(a): sono comprese sia le dichiarazioni di appartenenza che quelle di aggregazione

(b): lo scarto fra la popolazione totale altoatesina (pari a 462.999 persone) e il totale delle dichiarazioni valide è causato da dichiarazioni non valide, dall'assenza temporanea di residenti nel periodo di rilevazione e dalla presenza di residenti stranieri.

Fonte: ISTAT - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - 21 Ottobre 2001

Gli italiani nella provincia di Bolzano vivono in prevalenza nelle città di Bolzano (rappresentano il 73% degli abitanti del capoluogo), Merano (48%) e Laives (70%). All'epoca dell'ultimo censimento precedente l'annessione del territorio altoatesino allo Stato italiano (nel 1910) gli abitanti di lingua italiana erano 7.339 (il 2,9% della popolazione allora censita). Il forte accrescimento

² Fonte dati: ISTAT - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - 21 Ottobre 2001.

della percentuale di popolazione italiana nella provincia di Bolzano ha avuto luogo soprattutto negli anni Trenta, prolungandosi ancora dopo il 1945 e ha fatto segnare il valore più alto nel censimento del 1961 con il 34,3%.

Con una percentuale quasi del 68% il gruppo linguistico tedesco è il più consistente della provincia. Accanto ai ladini, gli altoatesini di lingua tedesca rappresentano una minoranza linguistica all'interno dello Stato italiano a favore della quale sono state previste, con lo Statuto di autonomia, delle specifiche misure di tutela tese alla conservazione delle peculiarità linguistiche e culturali.

Se si suddividono i 116 comuni secondo le fasce altimetriche, risulta che solo 25 rientrano nella fascia fino a 500 m sul livello del mare e che tuttavia ben il 47% della popolazione altoatesina risiede in tali comuni. Sono invece 43 i comuni nella fascia fino a 1000 m (31% della popolazione) e i restanti 48 si trovano oltre i 1000 m (22% degli abitanti). In sostanza la popolazione risulta essere concentrata nei fondovalle e la densità di popolazione diminuisce all'aumentare dell'altitudine.

L'Alto Adige ha un aspetto geografico sostanzialmente uniforme dal momento che è attraversato per tutta la sua superficie dalle catene delle Alpi Centrali. Si tratta quindi di un territorio a prevalenza montana: il 64% della sua superficie si colloca al di sopra dei 1500 m di altitudine e ben un terzo al di sopra dei 2000 m.

Tutto l'Alto Adige è compreso nel bacino del corso superiore dell'Adige: si estende infatti dal passo Resia, dove sorge il fiume, fino a Salorno e abbraccia al tempo stesso i bacini dell'Isarco e della Rienza, tutti affluenti dell'Adige. L'Isarco nasce nei pressi del passo del Brennero, scorre lungo la valle che ne prende il nome e sfocia nell'Adige nella conca di Bolzano. A Bressanone invece, da oriente, sfocia nell'Isarco la Rienza che nasce nelle Dolomiti di Sesto e attraversa tutta la Val Pusteria. Al centro dell'Alto Adige si trova il capoluogo Bolzano, la città più grande dell'Alto Adige. Dal punto di

vista geologico l'Alto Adige è suddivisibile in tre zone, ognuna caratterizzata da una diversa tipologia rocciosa che origina i rilievi (graniti, porfido quarzifero e dolomite); l'aspetto del paesaggio altoatesino varia dunque al variare delle tipologie rocciose.

1.2. La memoria del luogo

Grazie alla sua posizione geografica nel cuore delle Alpi e alla sua vocazione di regione di transito, l'Alto Adige rappresenta la cerniera tra l'Europa centrale e l'area mediterranea, il punto d'incontro fra le popolazioni appartenenti alle due grandi aree culturali situate a Nord e a Sud delle Alpi. Terra di frontiera dunque, che vede da sempre un confronto tra lingue e culture diverse.

Sin da epoca preistorica l'uomo colonizzò le valli altoatesine (la celebre mummia del Similaun, nota anche come Ötzi, ha un'età di circa 5 mila anni). Ai Reti e ai Galli, popolazioni che a più riprese in epoca preromana invasero il territorio alpino, successe per un arco di tempo che va dal I al II secolo a.C. l'Impero Romano. Nel 16 e 15 a.C., i Romani sotto Druso e Tiberio occuparono il territorio alpino; il periodo dell'occupazione romana durò per cinque secoli e lasciò profonde tracce nella vita e soprattutto nella lingua delle popolazioni indigene. Sarchi, Germani, Bretoni, Venosti ed altre popolazioni adottarono una lingua comune, il retoromanzo, parlato a tutt'oggi in Svizzera e sopravvissuto nell'Alto Adige (e non solo) nell'idioma ladino.

Dopo la caduta dell'impero romano d'occidente nel 476 d.C. il territorio alpino fu colonizzato dai Germani: primi fra tutti gli Ostrogoti di Teodorico. Nel 553 d.C. fu la volta dei Longobardi che si stabilirono nella Bassa Atesina. Poi giunsero i Baiuvari, che occuparono la Val Pusteria e il bolzanino: alla fine del VII secolo Bolzano era in mani bavaresi. L'intensa germanizzazione fece dell'Alto Adige una terra di lingua tedesca.

Nel 774 d.C. Carlo Magno sconfisse i Longobardi a Pavia e l'Alto Adige venne incorporato nel Regno dei Franchi. È in questo periodo che il territorio alpino si delineò sempre più come entità politico territoriale autonoma, tanto strategicamente importante da divenire oggetto di contesa fra i regnanti al potere dopo la dissoluzione dell'Impero di Carlo Magno. Nel 952 d.C. l'imperatore del Sacro Romano Impero di nazionalità tedesca, Ottone I di Sassonia, espanse i propri domini in Italia. L'Alto Adige passò dunque sotto l'Impero. Nell'anno 1004, i sovrani dell'Impero Germanico concessero in feudo al vescovo di Trento il territorio tridentino e poi, nel 1027, la contea di Bolzano e di Venosta, e nello stesso anno al vescovo di Bressanone la valle dell'Isarco e dell'Inn. I principi-vescovi germanici mantennero il potere, almeno formalmente, fino alla secolarizzazione napoleonica del 1803 e poiché l'esercizio personale del potere laico era inconciliabile con l'ufficio spirituale del vescovo, i vescovi cedettero il potere temporale al potere laico.

Fra i feudatari dei vescovi si ritagliarono grande potere i Conti di Venosta, diventando presto i veri signori della regione. Nel 1142 assunsero il nome di "Conti del Tirolo". Nel 1248, in base ad un diritto di successione, il conte Alberto di Tirolo riunì nelle sue mani le contee di Trento e di Bressanone e la potestà di protezione in questi due vescovadi.

Alla morte dell'ultimo discendente maschile dei Tirolo, il potere passò nel 1335 a Margareth Maultasch che nel 1363 donò il Tirolo al duca d'Austria Rodolfo IV d'Asburgo. Da quel momento il territorio altoatesino entra nell'orbita politica di quello che diventerà l'Impero Asburgico, che abbandonerà, in sostanza, soltanto con la Prima Guerra Mondiale.

Nel 1796 l'esercito napoleonico invase Trento e nel 1805, dopo la disfatta dell'Austria ad opera di Napoleone, il Trattato di Presburgo assegnò i territori dell'ex Repubblica di Venezia al Regno d'Italia creato dai francesi ed il Tirolo alla Baviera. In seguito alla dichiarazione di guerra dell'Austria alla Francia, i Tirolesi si sollevarono contro il dominio dei Bavaresi, alleati dei francesi. Nel

1809 i confini cambiarono nuovamente. Con la pace di Schönbrunn alla Baviera toccò il Tirolo settentrionale fino a Merano e quello centrale fino a Chiusa; la Val Pusteria, da San Candido alle Province Illiriche, passò all'Austria; la Bassa Atesina con Bolzano e la maggior parte del territorio dolomitico furono incorporate nel Regno d'Italia di Napoleone: il termine "Haut-Adige" fu coniato in questo periodo, per designare il nuovo dipartimento francese. Sarà con il Congresso di Vienna che il territorio altoatesino tornerà a far parte dell'Impero austro-ungarico.

Scoppiò la Prima Guerra Mondiale, e dopo la sconfitta dell'Austria, il trattato di pace di Saint Germain attribuì il Tirolo a sud del Brennero all'Italia. Del resto già dal 1915, con il trattato di Londra, Inghilterra e Francia avevano garantito all'Italia il confine del Brennero, qualora fosse entrata in guerra a fianco degli Alleati. Il presidente americano Wilson, che non era vincolato da questa concessione, acconsentì, dopo lunga esitazione, alla divisione del Tirolo. Con il trattato di pace non venne imposta all'Italia nessuna condizione concernente la tutela delle minoranze tedesche e slovene. Il Re Vittorio Emanuele III, nel discorso alla corona del 1 dicembre 1919, aveva dichiarato il pieno rispetto delle autonomie e delle tradizioni locali ma con l'avvento del regime fascista l'Alto Adige germanofono fu sottoposto a un intenso tentativo di italianizzazione. Fu incentivata l'immigrazione dalle regioni più povere d'Italia, promuovendo l'industrializzazione dell'Alto Adige, con l'intento di aumentare la consistenza dell'etnia italoфона.

Nel 1921 iniziò la repressione violenta attuata dalle squadre fasciste, nel corso della quale decine di oppositori del regime trentini e südtirolesi vennero incarcerati o messi al confino, fra questi anche Alcide De Gasperi. La repressione continuò fino al 1939, anno in cui Mussolini ed Hitler siglarono l'accordo relativo alle "opzioni", l'obbligo cioè per i residenti di lingua tedesca e ladina di compiere una scelta fra il trasferimento nei territori del Reich o l'abbandono totale della propria identità etnica. L'Italia entrò in guerra nel

1940, al fianco della Germania e ne seguì le sorti fino al 1943. L'esercito tedesco occupò dopo quella data buona parte del Nord Italia e i territori trentini, südtirolesi e del Bellunese diventarono parte del Reich fino alla fine della guerra, sotto il nome di *Alpenvorland*. Nel 1945, quando le truppe alleate raggiunsero Trento e Bolzano, i Comitati di liberazione partigiana attivi in forze per l'intera durata dell'occupazione assunsero il controllo della regione sotto l'egida del governo militare alleato.

L'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige trova il suo fondamento nell'accordo firmato il 5 settembre 1946 a Parigi dai Ministri degli Esteri di Italia e Austria, Alcide De Gasperi e Karl Gruber. Il punto di arrivo della sua attuazione è il 12 giugno 1992, con il rilascio della cosiddetta quietanza liberatoria, con cui si concluse la controversia aperta nel 1960 dall'Austria contro l'Italia davanti alle Nazioni Unite, riguardante la mancata attuazione di tale accordo. Quest'ultimo fu voluto dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, a tutela della minoranza di lingua tedesca, contestualmente alla decisione di non concedere la riunificazione del Sudtirolo all'Austria, come richiesto dai portavoce della popolazione sudtirolese. L'accordo divenne un allegato al trattato di pace degli Alleati con l'Italia. L'articolo 1 dell'Accordo di Parigi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre del 1947, afferma che: «Gli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca». Nell'articolo 2 viene riconosciuto alle popolazioni del Trentino Alto Adige l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo. Il 26 febbraio del 1948 fu approvato il primo Statuto d'autonomia, con legge costituzionale del Parlamento italiano. Attraverso di esso, le due province di Bolzano e Trento furono unite nella Regione Trentino-Alto Adige con un Parlamento ed un Governo regionale.

L'attuazione dell'autonomia incontrò tuttavia notevoli difficoltà. L'amministrazione autonoma si trovò infatti nelle mani della maggioranza italiana del Trentino, alla provincia di Bolzano rimase quindi una forma limitata di autonomia e ben presto, da parte dei rappresentanti politici della minoranza di lingua tedesca, si denunciò il mancato recepimento dei principi dell'accordo De Gasperi - Gruber. In una manifestazione di massa a Castel Firmiano, il 17 novembre 1957, 35.000 Sudtirolesi protestarono contro l'immigrazione italiana e contro la mancata realizzazione del trattato di Parigi, chiedendo un'autonomia propria per il Sudtirolo ("*Los von Trient*"). Le forti tensioni politiche e sociali portarono ad una lunga serie di attentati dinamitardi.

Nel 1960 il cancelliere austriaco Bruno Kreisky portò la questione sudtirolese all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che con due risoluzioni invitò le due parti alla trattativa allo scopo di trovare una soluzione a tutte le divergenze riguardo l'applicazione dell'accordo di Parigi. Il Governo italiano istituì una Commissione di studio per i problemi dell'Alto Adige, che lavorò per molti anni all'elaborazione di norme da sottoporre al consenso anche di Vienna e dei rappresentanti politici della popolazione sudtirolese. Nel 1969 fu conclusa la trattativa e concordato il cosiddetto «Pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine».

Il "Pacchetto", approvato dal congresso della *Südtiroler Volkspartei* (SVP), dal Parlamento italiano e da quello austriaco, rappresentò il fondamento politico della nuova autonomia. Da qui nasce il Secondo Statuto, approvato dal Parlamento italiano il 10 novembre 1971. Esso assegna alle due Province di Trento e di Bolzano un vasto numero di competenze legislative detenute fino ad allora dalla Regione, a cui se ne aggiunsero altre trasferite dallo Stato. Nel corso dei successivi vent'anni, ad opera delle commissioni paritetiche "stato-autonomie", istituite per predisporre le norme di attuazione dello Statuto, l'autonomia venne di fatto notevolmente ampliata assumendo il respiro e la dimensione di autonomia territoriale. Fra le novità introdotte dal

nuovo Statuto la tutela, oltre che della minoranza di lingua tedesca, anche delle altre minoranze locali presenti sul territorio regionale, come i ladini di entrambe le province. Elemento cardine del sistema autonomistico è il bilinguismo, mentre lo strumento per raggiungere un equilibrato assetto socio-economico è la "proporzionale", un meccanismo che prevede il diritto dei gruppi linguistici ad essere rappresentati per quote nell'impiego pubblico e nell'accesso ad alcuni benefici di carattere sociale.

L'anno 2001 ha portato una serie di riforme importanti a livello costituzionale. Con la legge costituzionale n. 2 del 30 gennaio 2001, entrata in vigore il 16 febbraio 2001, è stato valorizzato il ruolo delle due province di Trento e Bolzano ed è stato riorganizzato l'assetto della Regione Trentino-Alto Adige. All'incirca un terzo delle disposizioni del secondo Statuto di autonomia sono state riscritte. Questa riforma ha generato il cd. terzo Statuto di autonomia il quale ha stabilito che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, finora sovrastruttura politica cui facevano capo le Province autonome di Bolzano e di Trento, perde il suo ruolo dominante in favore delle due Province che non sono più soltanto elementi subordinati alla Regione, ma ne sono invece diventati i suoi fondamenti.

1.3. Profilo economico e produttivo

Come abbiamo visto l'Alto Adige é una regione alpina che si estende su una superficie di 7.400 kmq, di cui solo il 14% é situato sotto i 1.000 metri di altitudine. Le aree insediative e soprattutto quelle industriali sono perciò molto limitate e le imprese e le località di dimensioni maggiori si concentrano per lo più nelle pianure di fondovalle con il risultato che in provincia i terreni destinati ad uso produttivo ed industriale sono quantitativamente parlando scarsi.

Nel 2006 le forze di lavoro rappresentavano il 49% della popolazione residente in Provincia di Bolzano e il un numero di occupati era pari a 227.145


unità. Il tasso di occupazione (riferito alla popolazione compresa fra i 15 e i 64 anni) é pari al 69%, mentre per l'Italia risulta essere del 58% e per l'UE-25 del 64%. La quota di occupazione femminile si attesta in media sul 60% e quella maschile quasi sull'80%. Nel 2006 il tasso di disoccupazione in provincia si è attestato al 2,8% rimanendo perciò al di sotto di quello che generalmente viene definito tasso di disoccupazione frizionale. Complessivamente i dati indicano una situazione di piena occupazione, se non addirittura di parziale carenza di forze di lavoro. Il mercato del lavoro altoatesino mostra infatti una spiccata componente di stagionalità: comparti come quello dell'agricoltura (periodo del raccolto), del turismo (estivo ed invernale) e del settore edile hanno bisogno di molta manodopera concentrata, esclusivamente o prevalentemente, in alcuni mesi dell'anno. In Alto Adige, pertanto, la disoccupazione assume spesso la forma di una disoccupazione a carattere stagionale. Non tutti i comuni sono toccati allo stesso modo da queste fluttuazioni stagionali dell'occupazione. Soprattutto per quanto riguarda il turismo è possibile distinguere alcune zone con stagionalità omogenea. In cinquanta comuni si osserva una sola stagione, che comincia in aprile o in giugno e finisce in ottobre. Un'altra trentina di comuni sono caratterizzati da due alte stagioni: quella invernale legata agli sport sciistici (dicembre – marzo) e quella estiva (soprattutto luglio e agosto). Mediamente, in questi comuni l'occupazione nel settore turistico in alta stagione è più che doppia rispetto alla bassa stagione.

Si possono individuare sette settori economici che concorrono a determinare la ricchezza della Provincia Autonoma di Bolzano³. La categoria che più contribuisce al benessere economico (28% di tutta la ricchezza provinciale) è quella dei servizi privati. Al secondo posto troviamo l'industria con un valore aggiunto pari al 17% del totale e a seguire la pubblica amministrazione (enti pubblici e organizzazioni private non profit, 15%), il commercio (14 %), l'artigianato (11%), il turismo (10%). L'ultimo settore

³ ASTAT Istituto provinciale di statistica, Provincia Autonoma Bolzano

produttivo in termini di ricchezza prodotta è quello agricolo–forestale che con 550 milioni di euro di ricchezza prodotta corrisponde solamente al 5% del valore aggiunto della provincia altoatesina.

Figura 2: *Incidenza dei vari settori sul valore aggiunto complessivo*



Fonte: Rielaborazione su ASTAT Istituto provinciale di statistica, Provincia Autonoma di Bolzano

L'economia provinciale si caratterizza per una forte interdipendenza tra i singoli settori produttivi: l'agricoltura contribuisce in maniera sostanziale al mantenimento del paesaggio determinando in questo modo le premesse per l'attività turistica, da cui dipendono a loro volta il settore dell'artigianato e del commercio. In linea con le dinamiche che negli ultimi cinquanta anni hanno interessato tutti gli stati industriali, anche l'Alto Adige ha assistito ad una riduzione della quota degli occupati nel settore agricolo e all'aumento di importanza del settore terziario. Nonostante questo, l'agricoltura altoatesina continua a rivestire un ruolo molto più importante rispetto a quello registrato a livello nazionale o, più in generale, a livello europeo.

Secondo la rilevazione delle forze di lavoro dell'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) nel 2006 in provincia di Bolzano erano occupate in totale 227.145 persone, di cui il 11,5% in agricoltura (26.175 occupati), il 23,5% nel settore industriale (58.058) e il 65% nel terziario (142.912). Inoltre dai dati della rilevazione delle forze di lavoro emerge che il 28% erano autonomi e il 72% occupati dipendenti.

Tabella 2: *Aziende e addetti per settore di attività economica*

Settore economico	Numero aziende	Numero addetti / composizione %	
Agricoltura	26.589	26.175	11,5%
Industria	10.872	58.085	25,5%
Servizi	34.555	142.912	63 %
TOTALE	72.016	227.145	100%

Fonte: Rielaborazione su: ASTAT: Statistisches Jahrbuch 2006 / Annuario statistico 2006;

1.3.1. Settore industriale

Le imprese industriali altoatesine da molti anni sono competitive a livello internazionale e questo nonostante il fatto che in Alto Adige non prevalga la grande industria, bensì le piccole e medie imprese. Il settore industriale è composto sostanzialmente da due grandi blocchi che si differenziano per le dimensioni delle imprese: alla grande industria, rappresentata da circa una dozzina di imprese insediate in prevalenza nei maggiori centri della provincia (area di Bolzano e di Brunico), si contrappongono numerose piccole aziende distribuite abbastanza uniformemente sull'intero territorio provinciale che creano pertanto posti di lavoro decentralizzati. Questa ripartizione strutturale del settore produttivo altoatesino ha in parte origini storiche dal momento che alcune grandi imprese (nella zona industriale di Bolzano) sono state insediate all'indomani della prima guerra mondiale per mere ragioni politiche

(l'italianizzazione del territorio); altre grandi imprese sono poi diramazioni di gruppi multinazionali insediatesi in provincia negli anni Sessanta e Settanta. Infine vanno menzionate alcune aziende locali che hanno assunto le dimensioni di grandi imprese attraverso un costante processo di crescita (Forst, Zuegg, Leitner, Durst, Seeber, Finstral, Gasser Speck, Senfter). Il panorama industriale è caratterizzato da una grande varietà di settori, i principali sono quello edile, della lavorazione dei metalli, del settore automobilistico - meccanico e di quello metallurgico, della lavorazione del legno e della fabbricazione dei mobili. Quasi la metà dei prodotti realizzati dall'industria locale viene commercializzata all'estero, circa un terzo sul mercato nazionale e soltanto il 11 % sul mercato locale.

1.3.2. Il commercio

Il commercio altoatesino si contraddistingue per la sua molteplicità: alle numerose imprese del commercio al dettaglio se ne affiancano infatti quasi altrettante del commercio all'ingrosso. L'Alto Adige è invidiato per la sua rete tuttora integra di aziende commerciali al dettaglio, in particolare anche nel settore alimentare, che non solo garantisce l'approvvigionamento capillare, ma rappresenta anche un elemento culturale irrinunciabile per residenti e turisti. La politica del commercio della Provincia si basa su un principio di fondo: il commercio al dettaglio deve essere offerto dove vive la gente.

E così la legge urbanistica vieta il commercio al dettaglio nel verde agricolo, mentre lo incoraggia nei centri abitati, anche quelli minori.

1.3.3. L'artigianato

L'artigianato altoatesino conta oltre 13.000 imprese, in prevalenza di dimensione minima, nei più svariati settori (in provincia esistono complessivamente circa 70 mestieri artigiani che caratterizzano questo settore).

Le imprese artigiane sono distribuite capillarmente e operano principalmente sul mercato locale; il 70 % dei prodotti viene venduto in Alto Adige e questo dipende principalmente dalla piccola dimensione delle imprese. Questa presenza importante nel tessuto economico locale garantisce posti di lavoro e stabilità economica, ponendo un freno alla migrazione dalle aree marginali. L'artigianato svolge dunque un'ampia e insostituibile funzione di sostegno dell'economia locale oltre ad un ruolo fondamentale nell'ambito della formazione professionale se si considera che il 60 % circa degli apprendisti altoatesini sono occupati in questo settore.

1.3.4. Turismo

Il turismo è il settore trainante dell'economia altoatesina. Negli ultimi anni tale comparto economico si è evoluto: il numero dei pernottamenti è costantemente aumentato, le aziende hanno investito nel miglioramento delle loro infrastrutture per qualificarsi. Nell'ultimo decennio il numero delle strutture ricettive con 3 e 4 stelle è aumentato dal 35 % al 56 %. Si è dunque tenuto conto della generale richiesta di una maggiore qualità ricettiva.

Tabella 3: *Strutture alberghiere per categorie*

Stelle	Numero di alberghi
4-5	265
3	1.507
2	1.351
1	532
residence	726
TOTALE	4.383

Fonte: Rielaborazione su: ASTAT: Statistisches Jahrbuch 2006 / Annuario statistico 2006

Tabella 4: *Capacità ricettiva e flussi turistici negli esercizi ricettivi*

Esercizi (a)	Numerosità	Letti (a)	Arrivi	Presenze
Alberghi	4.383	148.156	4.082.358	21.076.534
Alloggi privati e agriturismi	5.578	46.285	498.961	3.538.863
Altri esercizi (b)	238	2.162	320.353	1.535.427
TOTALE	10.199	214.603	4.901.672	26.150.824
<i>di cui stranieri</i>			<i>3.022.966</i>	<i>16.592.043</i>

(a): La capacità ricettiva (esercizi e posti letto) su base annua è data dalla media dei valori mensili.

(b): Ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, rifugi alpini e simili

Fonte: Rielaborazione su: ASTAT : Statistisches Jahrbuch 2006 /Annuario statistico 2006

Il turismo, considerato colonna portante del tessuto economico locale, esplica anche un effetto moltiplicatore sull'economia generale inducendo una domanda di beni e di servizi specialmente nel commercio e nell'artigianato. Va inoltre ricordato lo stretto legame tra agricoltura e turismo ed ambiente naturale e rurale.

1.4. Il comparto agricolo-forestale

L'agricoltura rappresenta il settore economico più antico che in Alto Adige è stato da sempre alla base del benessere della popolazione. La provincia ha alle spalle una tradizione contadina secolare e contrariamente a quanto è successo in molti altri Paesi europei, negli ultimi decenni nelle aziende agricole in Alto Adige si è continuato a lavorare. Oggi l'agricoltura non riveste più quel ruolo sociopolitico che per molti secoli l'ha differenziata dagli altri settori economici. Nonostante questo, la tradizione contadina si riflette ancora nei diversi aspetti della realtà altoatesina. Ed infatti l'importanza

del comparto agricolo-forestale va oltre l'ambito del settore stesso: la sua funzione, in ordine alla conservazione del paesaggio naturale e dello spazio di vita, costituisce una premessa fondamentale per l'affermazione degli altri settori economici e per il mantenimento di una sana qualità di vita.

1.4.1. Il sistema rurale

Il sistema rurale della Provincia Autonoma di Bolzano è fortemente influenzato dalle condizioni altimetriche del territorio che costringono gli agricoltori altoatesini ad operare in condizioni particolarmente svantaggiate.

Il territorio altoatesino, tipicamente alpino, è caratterizzato da una elevata montuosità, per cui a grandi estensioni montane si contrappongono esigui fondovalle, dotati dei terreni e delle condizioni climatiche migliori. I dati Eurostat ci dicono che il 93% della superficie provinciale è stato classificato zona svantaggiata perché di montagna, ai sensi della Direttiva CEE 75/268.⁴ Infatti il 64,4% del territorio si trova oltre i 1.500 m di altitudine e la percentuale sale addirittura all'86% se si prende in considerazione la superficie provinciale oltre i 1.000 m di altitudine. Solo il 3,9% del territorio è situato sotto i 500 m d'altitudine (tab. 5). E' questo uno dei motivi per il quale il suolo rappresenta una risorsa particolarmente scarsa in Alto Adige.

Nei fondovalle i terreni sono alluvionali e consentono colture di pregio, mentre con il crescere dell'altitudine i suoli presentano minore spessore, molto spesso rocciosità affiorante ed una ridotta fertilità, il che comporta una consistente riduzione delle coltivazioni possibili. Dal momento che il territorio provinciale è rappresentato da valli alpine a V, la gran parte dei terreni agricoli si trova lungo le loro pendici soleggiate e quindi presentano una pendenza più o meno accentuata. Ciò influenza negativamente le pratiche agronomiche, in

⁴ Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano.

quanto ne limita la meccanizzazione, obbligando nei casi estremi allo sfalcio manuale dei prati.

Questo inevitabilmente ha delle conseguenze sulla distribuzione della popolazione e degli insediamenti abitati sul territorio provinciale e sul modello di sviluppo socio economico in generale ed agricolo in particolare della Provincia Autonoma di Bolzano. Così mentre i fondovalle e le zone pedemontane si caratterizzano per un'elevata antropizzazione, una concentrazione delle attività produttive e, per quanto riguarda l'agricoltura, la presenza di coltivazioni arboree ad elevato reddito, le zone di montagna situate sopra i 500-700 m di altitudine vedono una progressiva diminuzione degli insediamenti abitati, una riduzione delle attività produttive ed in agricoltura una progressiva estensivizzazione colturale, con un utilizzo foraggero - zootecnico dei terreni superficiali e in pendio e con una ampia diffusione della selvicoltura, l'utilizzo a pascolo del territorio ad altitudine più elevata ed una rilevante valenza ambientale e paesaggistica del territorio.

Tabella 5: *Distribuzione altimetrica del territorio provinciale*

fino a 500 m s.l.m.	da 500 a 700 m s.l.m.	da 700 a 800 m s.l.m.	da 800 a 1000 m s.l.m.	da 1000 a 1500 m s.l.m.	da 1500 fino a 3904 m s.l.m.
3,9%	2,8%	1,7%	5,7%	21,5%	64,4%

Fonte: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano

1.4.2. Utilizzo della superficie agricola

La superficie complessiva della Provincia Autonoma di Bolzano è di 740.000 ettari: le aziende agricole dispongono di una superficie aziendale

totale ⁵ di 610.033 ha e la superficie agricola utilizzata⁶ ammonta a 266.988 ha (43,9% della superficie aziendale totale). Rispetto al 1990 le superfici investite a seminativi (3.752 ha nel 2000) sono risultate in calo (-28,7%), così come i prati permanenti (73.230 ha nel 2000) che sono diminuiti del 5,4%. Le superfici investite a pascolo sono invece rimaste praticamente invariate passando da 166.739 ha nel 1990 a 166.490 ha nel 2000.

Tabella 6: Aziende agricole e relativa superficie

Anno	Superficie aziendale totale (ha)	Superficie agricola utilizzata (ha)	Numero aziende
1990	620366	272455	27435
2000	610033	266988	26589

Fonte: Rielaborazione su: ISTAT- 5° Censimento generale agricoltura, 22 ottobre 2000

Complessivamente prati e pascoli permanenti hanno una superficie complessiva di oltre 240.000 ettari, pari al 90% di tutta la superficie agricola utilizzata provinciale. Per questo motivo l'allevamento costituisce la principale e spesso l'unica forma di conduzione per sfruttare in modo efficiente i territori di montagna. Predominante risulta l'allevamento dei bovini: 9.476 aziende zootecniche (74,0%) dispongono complessivamente di 144.196 capi di bestiame; di queste il 90,4% possiede vacche da latte. Nel corso dell'ultimo decennio il numero delle aziende che allevano bovini si è ridotto mentre il numero di capi di bestiame per azienda è aumentato: i motivi di un tale

⁵ La superficie aziendale totale è costituita dall'insieme dei terreni investiti a prati, pascoli, seminativi, frutteti e vigneti, boschi dell'azienda, della superficie agricola non utilizzata nonché dell'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni e canali situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda.

⁶ La superficie agricola utilizzata è un sottoinsieme della superficie totale ed è rappresentata dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli.

andamento sono di natura economica, non risultando redditizio possedere pochi capi di bestiame.

Tabella 7: Aziende e superficie per forma di utilizzazione del suolo

Forma di utilizzazione del suolo	Aziende	Superficie (ha)
Seminativi	3.471	3.752
Coltivazioni legnose agrarie	10.053	23.272
di cui viti	4.781	4.810
di cui meli	8.084	17.966
Orti familiari	10.698	244
Prati permanenti	13.986	73.230
Pascoli	6.397	166.490
Superficie agricola utilizzata	23.268	266.988
Arboricoltura da legno	12	21
Boschi	16.862	292.035
Superficie agricola non utilizzata	3.133	14.919
Altra superficie	23.013	36.069
TOTALE	26.589	610.033

Fonte: ISTAT- 5 Censimento Agricolo generale, 22 ottobre 2000

Grande estensione ed importanza hanno anche i boschi, che si estendono per 292.035 ettari (48% della superficie agricola e forestale altoatesina). Da segnalare come la superficie boschiva risulti in leggera crescita: 2,8% in più rispetto al 1982. L'estensione dei prati permanenti – pascoli e dei boschi qualifica complessivamente tutto il settore primario come una realtà di enorme importanza dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e territoriale, dalla quale tutte le altre attività non possono assolutamente prescindere.

La superficie agricola destinata a seminativi rappresenta solamente lo 0.6% della SAU: questo dato evidenzia il ruolo del tutto trascurabile rivestito dal settore a livello provinciale. Negli ultimi trent'anni, ma soprattutto nell'ultimo decennio, sia il numero di aziende agricole con terreni investiti a seminativi, sia la relativa superficie, si sono ridotti significativamente. Nell'ottobre del 2000 sono state rilevate 3.471 aziende con seminativi (-48,1% rispetto al 1990) per una superficie di 3.752 ha (-28,7% rispetto al 1990). Questo andamento negativo va attribuito al pesante calo subito dalle coltivazioni di cereali. Le superfici investite a seminativi sono state in parte convertite in prati permanenti e in parte, nei luoghi favoriti dalle condizioni climatiche, sostituite dai frutteti. Delle 3.471 aziende con seminativi il 64,2% produce patate, il 32,6% foraggiere avvicendate, il 3,2% ortive ed il 13,5% cereali.

Le colture legnose pregiate sono concentrate su una superficie estremamente ridotta (8,7% della SAU), il che si spiega con la diffusione di tali coltivazioni soprattutto nelle limitate zone di fondovalle. Negli ultimi 10 anni comunque, sia il numero delle aziende con coltivazioni legnose agrarie che le superfici destinate a questa tipologia colturale, sono aumentate leggermente. Si è passati da 9.920 aziende e una superficie di 22.723 ha nel 1990, a 10.053 aziende e una superficie di 23.272 ha nel 2000. La coltivazione delle mele e la viticoltura sono le coltivazioni legnose più importanti in Alto Adige. Esse rappresentano rispettivamente il 77,2% ed il 20,7% della superficie totale occupata da coltivazioni legnose. La superficie investita a melo ammonta a 17.966 ha, il 3,7% in più rispetto al 1990. La superficie destinata alla viticoltura ammonta a 4.810 ha e, rispetto al 1990, ha subito una riduzione pari al -2,1%. Negli ultimi dieci anni le superfici investite a melo sono aumentate costantemente. Soprattutto nelle zone collinari e nelle zone di bassa altitudine i prati permanenti, i seminativi ed i vigneti sono stati sostituiti dai frutteti.

1.4.3. Le aziende agricole

L'agricoltura altoatesina ha carattere di stabilità: lo dimostra il fatto che, fra il 1990 e il 2000, le aziende agricole e forestali sono diminuite solamente 3,1% passando dalle 27.435 alle 26.589 unità. Nello stesso periodo a livello nazionale si è registrata invece una diminuzione assai più rilevante, pari a -13,6%. Per quanto riguarda gli addetti occupati nel settore bisogna distinguere fra i conduttori delle imprese (26.175 nel 2000) e la manodopera complessiva utilizzata dalle aziende. Quest'ultima comprende manodopera familiare e quindi il conduttore e la conduttrice, il coniuge e la coniuge, gli altri componenti della famiglia e i parenti (nel 2000 ammontava a 63.146 unità); e manodopera extra-familiare, composta da 19.056 lavoratori agricoli (1.339 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 17.717 a tempo determinato).

Le ridotte dimensioni aziendali sono la caratteristica principale dell'agricoltura altoatesina: la superficie media aziendale è pari a 10,1 ettari e si riduce a 3,5ha se si escludono le superfici degli alpeggi alpini di ridotta fertilità e di breve stagione vegetativa. I dati Eurostat ci dicono inoltre che le aziende agricole altoatesine hanno in media redditi netti molto bassi, inferiori a 1.300€ al mese. La situazione tuttavia non è omogenea per cui se economicamente parlando il settore frutti- viticolo appare quello più efficiente, quello zootecnico risulta importante territorialmente ma inferiore come risultati economici.

Questo dato conferma l'immagine di una agricoltura fondata su aziende di piccole dimensioni, con grandi costi di produzione e ricavi netti modesti e del tutto insoddisfacenti se riferiti al trend positivo degli altri settori economici provinciali. Nella Provincia Autonoma di Bolzano esiste però una secolare tradizione nel settore della cooperazione, per cui i singoli produttori sono in maggioranza associati: rare sono le aziende agricole non inserite in un'organizzazione cooperativa. La cooperazione comporta una serie di vantaggi per i produttori che vanno a mitigare i punti di debolezza dovuti

sostanzialmente alle ridotte dimensioni aziendali e alle ridotte alternative culturali.

Per quel che riguarda la forma di conduzione i dati dicono che 25.297 aziende agricole (pari al 95% delle aziende totali) sono a conduzione diretta. Di queste, l'81,6% viene condotto con sola manodopera familiare, il 15,9% con manodopera familiare prevalente ed il 2,5% con manodopera extra-familiare prevalente. In Alto Adige, le aziende che non sono a conduzione diretta (5%) rivestono dunque un ruolo secondario; impiegano salariati oppure prevedono forme alternative di conduzione quali: comunanze e interessenze⁷ (2,9%); società di persone e di capitali, cooperative ed enti pubblici (2,1%).

Le aziende individuali che, come abbiamo visto rappresentano la quasi totalità delle imprese agricole altoatesine, possono essere classificate secondo la tipologia socio-economica. Questa si basa sul tempo dedicato all'agricoltura, così come sull'attività remunerativa del conduttore e del suo coniuge. In funzione del tempo investito dal coltivatore nella propria azienda agricola e forestale, o all'esterno della stessa, si distinguono tre tipi di aziende: aziende esclusive, aziende prevalenti e aziende accessorie⁸.


I dati ci indicano che le aziende accessorie costituiscono la categoria più rappresentata con quasi il 54% delle aziende totali; tuttavia, tali aziende detengono soltanto il 31% della SAU. L'economia agricola altoatesina è sempre stata caratterizzata dalla compresenza di fonti alternative di reddito. In

⁷Antiche forme di proprietà collettiva, dotate di personalità giuridica privata, costituite da insiemi di famiglie che conducono in forma collettiva un'azienda agricola costituita da terreni pascolativi in uso civico. Lo sfruttamento del fondo è riservato ai soli membri della collettività, i quali conducono a beneficio individuale i terreni agrari, mentre esercitano collettivamente diversificati benefici (usi civici e simili) nei terreni prevalentemente pascolativi o boschivi.

⁸ Nelle aziende *esclusive*, né il conduttore o la conduttrice né il coniuge o la coniuge, svolgono un'attività lavorativa al di fuori della propria azienda agricola ed il nucleo familiare nel suo complesso effettua più di 141 giornate lavorative nell'azienda; nelle aziende *prevalenti* almeno uno dei coniugi svolge un'attività lavorativa extra aziendale e la famiglia del conduttore presta un numero non inferiore a 141 giornate lavorative in azienda; nelle aziende *accessorie* almeno uno dei coniugi svolge un'attività lavorativa extra - aziendale ed il numero di giornate lavorative effettuato dai componenti della famiglia contadina non raggiunge le 141 unità.

Alto Adige, è sempre più raro trovare un'attività agricola esercitata come attività principale nella quale le aziende dispongono di una superficie estesa e impiegano relativamente molte persone. Le aziende prevalenti ed accessorie hanno tradizionalmente una grossa importanza. I membri della famiglia contadina impiegati all'interno dell'azienda agricola si occupano spesso di attività extra-agricole. Una caratteristica soprattutto delle zone rurali montane è l'integrazione tra agricoltura ed attività turistiche: il 12,4% delle aziende infatti svolgono anche un'attività agrituristica. Altre attività extra-aziendali sono rappresentate dal commercio, dall'industria alberghiera, dall'artigianato e dalla pubblica amministrazione.

Figura 3: Aziende per tipologia socio-economica



Fonte: ISTAT- 4° Censimento generale agricoltura 1990, 5° Censimento generale agricoltura 2000

1.4.4. L'agricoltura di montagna: svantaggi, ma non solo

Si possono in conclusione fare una serie di considerazioni sulla realtà agricola della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le zone agricole di montagna possono essere considerate uno spazio economico caratterizzato da specifici limiti e da propri delicati equilibri.

Le caratteristiche ambientali e geografiche della provincia altoatesina pongono gli operatori del settore davanti a fattori limitanti, sia per quanto riguarda le colture praticabili (in montagna non esistono alternative concrete alla zootecnia estensiva), sia per quanto riguarda il livello delle produzioni (a causa dell'elevata altitudine e della pendenza delle superfici aziendali utilizzate tradizionalmente per l'allevamento di tipo estensivo, la produzione foraggiera è di modesta entità e conseguentemente di scarso rilievo sono anche i redditi aziendali).

Sicuramente si può affermare che le attività agricole esercitate nelle zone montane risentono di un gap significativo in termini di competitività rispetto a quelle delle pianure delle regioni confinanti. In particolare le aziende agricole di montagna dedite all'allevamento zootecnico (che sono prevalenti nella realtà altoatesina) sono caratterizzate da una serie di svantaggi legati alle piccole dimensioni, alla necessità per i conduttori di integrare il reddito con attività extra-agricole, agli elevati costi fissi, alla carenza di investimenti e alle modeste possibilità di diversificazione delle attività economiche. Va inoltre sottolineato che le singole aziende di montagna si caratterizzano per un'ubicazione generalmente sfavorevole ed un accesso tecnicamente difficile, spesso lontano dai centri abitati e per un'elevata frammentazione degli appezzamenti aziendali.

Questi sono i principali punti deboli del sistema agricolo altoatesino. Ciononostante, dai dati emergono due circostanze apparentemente imprevedibili. Innanzitutto dal confronto della superficie agricola utilizzata attuale con quelle dei decenni passati emerge come la superficie destinata alle

attività agricole e forestali sia diminuita, rispetto al 1990, solamente del 1,7% : un dato che contrasta con la tendenza accertata a livello nazionale, che ha visto una riduzione della SAU, nel periodo 1990-2000, pari al 12%. Analoga considerazione può essere fatta riguardo al numero delle aziende agricole: fra il 1990 e il 2000 esse sono diminuite solamente del 3,1% a livello provinciale quando a livello nazionale la contrazione è stata addirittura del 13,6%. Ciò sta a significare che, nonostante tutte le difficoltà, in Alto Adige i contadini non abbandonano la terra e la radicata presenza di aziende agricole zootecniche a conduzione familiare, anche nelle zone rurali più svantaggiate e periferiche, ha permesso di conservare intatte le caratteristiche paesaggistiche e le bellezze ambientali delle zone rurali montane.

Ma come è stato possibile conseguire questo risultato? L'elemento determinante in questo senso è stato, e continua ad essere, la presenza dell'istituto del Maso chiuso che impedisce la frammentazione delle già esigue dimensioni aziendali in caso di successione ereditaria e si pone pertanto come un freno al rischio sempre maggiore di abbandono dell'attività agricola da parte della popolazione rurale. Il Maso chiuso si pone dunque come una garanzia giuridica particolare per la conservazione di aziende agricole familiari garantendo sostanzialmente all'erede la proprietà dell'intero maso, evitandone la divisione. In questo modo la ancora elevata presenza antropica in tutte le valli della Provincia Autonoma di Bolzano permette una gestione ottimale del territorio dal punto di vista dell'equilibrio paesaggistico, idrogeologico e della tutela delle risorse naturali. Elementi questi che rappresentano un valore qualificante non soltanto per il comparto agricolo, ma anche un valore aggiunto per altre attività, come quella turistica, che si fondano sulla bellezza paesaggistica del territorio.

1.5. L'istituto del Maso chiuso

Il Maso chiuso (in tedesco *Geschlossener Hof*) può essere definito come uno specifico istituto giuridico, tipico dei paesi di stirpe germanica, caratterizzato da una particolare forma di regime vincolistico della terra. È costituito da un fondo ereditario detto *Erbhof* (podere ereditario)⁹, il quale costituisce l'oggetto di una particolare forma di diritto successorio, il c.d. *Anerbenrecht* (diritto dell'erede privilegiato). L'aspetto distintivo di tale istituto riguarda il vincolo di disposizione del proprietario nei confronti della cosa: il maso costituisce infatti un'unità fondiaria inscindibile che richiede un unico proprietario e la cui consistenza non può essere modificata senza il previo consenso di una commissione apposita, nemmeno in caso di trasmissione ereditaria dello stesso. Questo significa che il Maso viene ereditato indiviso da un componente della famiglia (una volta era il figlio maschio maggiore), mentre agli altri eredi spetta una compensazione, un indennizzo in denaro.

1.5.1. Le origini del Maso chiuso

Le origini di tale istituto risalgono all'antichissimo diritto germanico ed appaiono strettamente collegate alla storia dell'insediamento rurale nel territorio tirolese. In seguito alla disgregazione dell'Impero Romano d'Occidente il territorio alpino vide l'avanzata da Nord dei popoli germanici: innanzitutto degli Ostrogoti, poi dei Longobardi ed infine dei Baiuvari (o Bavaresi) che, alla fine del VII secolo, avevano occupato gran parte del territorio altoatesino, trasformandolo in una terra di lingua tedesca. Questo

⁹ Il Maso, in genere composto di due edifici appaiati, uno a destinazione residenziale, l'altro a destinazione rurale, e da altri edifici minori (la cappella di famiglia, la fontana, il granaio, il mulino ed il forno) è situato al centro di un appezzamento di terreno coltivato che varia in superficie in proporzione alla quota. Meno il terreno è redditizio, più la superficie è ampia: da poco più di due ettari nelle zone di frutteto a fondovalle, si arriva fino a diverse decine di ettari nelle parti più alte delle valli laterali. Per ragioni morfologiche il maso non sempre è formato da particelle vicine e poste nei dintorni dell'abitazione.

popolo, dedito all'allevamento e all'agricoltura, non conosceva il latifondo di tipo romano dal momento che le zone che privilegiava per l'insediamento erano di natura boscosa. Per quanto riguarda il tipo di insediamento adottato, i Baiuvari si differenziarono dalle popolazioni romane e all'insediamento a villaggio contrapposero quello di tipo sparso. I Baiuvari disboscavano collettivamente i territori, ed i terreni ricavati e resi produttivi venivano suddivisi fra tutti coloro che avevano contribuito al lavoro. Ad ogni famiglia veniva assegnato un terreno da coltivare, sufficientemente grande da provvedere al suo fabbisogno, che non poteva essere diviso fra i vari membri della famiglia. Il frazionamento della proprietà non era ammesso poiché una divisione incondizionata dei terreni, considerata la natura montuosa e quindi impervia della regione, avrebbe potuto portare alla diminuzione e alla distruzione della ricchezza creata con la colonizzazione. Quindi, dopo la morte del proprietario, solo uno dei coeredi, il c.d. erede assuntore, poteva assumere la tenuta, mentre i coeredi conservavano solamente il diritto ad essere compensati.

È proprio in questo momento storico che ha origine in Alto Adige l'istituto masale, in un'epoca cioè in cui il possesso della terra non veniva imputata al singolo individuo, bensì alla famiglia di appartenenza, alla stirpe. In ogni villaggio (inteso come l'insieme dei vari insediamenti sparsi) tutti i contadini formavano la c.d. *Markengenossenschaft*¹⁰ (o *Dorfengenossenschaft*), che veniva considerata una persona giuridica di diritto pubblico. Essa aveva il compito di distribuire la terra fra i propri membri e regolava gli eventuali cambiamenti nello stato di possesso della terra. Ad ogni capofamiglia veniva concessa una porzione di terreno arabile comprensivo di tutti gli accessori (boschi e pascoli) necessari al mantenimento della famiglia. L'unità di misura di tale assegnazione di terreno era la *Hufe* (detta anche *Hoba*

¹⁰ Lett. "Consorzio delle Marche".

oppure *Mansus*)¹¹, la cui estensione variava a seconda della qualità e della quantità del terreno a disposizione.

Ogni famiglia dunque gestiva la propria azienda agricola, composta da edifici circondati e chiusi dai campi coltivati e dai boschi: da qui il nome *Geschlossener Hof*.¹²

Teoricamente i contadini erano solamente degli usufruttuari di terre pubbliche; in realtà, vista l'abbondanza di terra a disposizione, non succedeva mai che un contadino fosse espropriato della terra che lavorava per riceverne altra in cambio. Il contadino era di fatto proprietario della sua terra; nonostante questo egli era consapevole del vincolo che limitava i suoi diritti sulla proprietà: l'obbligo di designare un unico erede. Questa disposizione imponeva sicuramente una condizione difficile per i coeredi; tuttavia se non fosse stata rispettata l'originale unità economica indipendente, una volta suddivisa, avrebbe trasformato i discendenti di un agiato proprietario terriero in piccoli possessori quasi nullatenenti. Di conseguenza le piccole porzioni di terra sarebbero state assorbite nelle tenute maggiori e sarebbero nati dei latifondisti da una parte e una classe di proletariato rurale dall'altra, con l'inevitabile nascita di conflitti sociali. Il rispetto del principio dell'indivisibilità ha invece evitato che questo accadesse e ha permesso la nascita e il mantenimento di una classe di contadini-proprietari relativamente agiati.

Esistevano tuttavia anche degli aspetti negativi collegati all'esistenza dei Masi chiusi e al principio dell'indivisibilità fondiaria. Innanzitutto per i coeredi che ottenevano solitamente uno scarso compenso per la mancata suddivisione dell'azienda agricola. Questi potevano esercitare il loro diritto di rimanere nella tenuta in qualità di domestici, venendo retribuiti per il lavoro svolto; l'inconveniente era però che, così facendo, essi dovevano rinunciare al

¹¹ La parola *Mansus* deriva dal latino *manere* ed indicava il fondo che può essere lavorato con i buoi da una famiglia, che ne ricava sufficiente sostentamento.

¹² Oggi invece l'attributo "chiuso" indica giuridicamente l'indivisibilità del Maso.

matrimonio (poiché il maso non sarebbe bastato a mantenere sia i coeredi che le rispettive famiglie). In alternativa i coeredi potevano decidere di abbandonare il Maso per cercare guadagno altrove; in questo caso essi ricevevano un modesto arredamento¹³ e, in caso di caduta in miseria, essi avevano il diritto di rifugio nel Maso.

Dopo questo primo periodo, caratterizzato dalle opere di dissodamento del suolo, in cui l'azienda era di proprietà collettiva, si affermò il concetto di proprietà familiare tipico dell'antico diritto germanico, in base al quale la proprietà acquistava carattere sacro in quanto sacra era considerata la famiglia che la possedeva. Il controllo sui diritti di proprietà della terra esercitato dalle *Markengenossenschaften* passò dunque ai singoli capofamiglia; questi tuttavia non diventarono titolari *iure proprio* del terreno, bensì erano solo i rappresentanti della *Sippe* (famiglia), che restava la vera titolare del diritto di proprietà. Inizialmente l'obbligo di non dividere la proprietà terriera risultò mitigato dalla possibilità di spartire tra i membri delle famiglie l'ulteriore terra disponibile. A colonizzazione completa l'indivisibilità del maso risultò l'unica possibilità di sopravvivenza per le popolazioni stanziate in un ambiente montano, per cui essa derivava non più solo dalla visione sacra della famiglia, bensì anche da motivazioni di ordine economico.

1.5.2. Le prime prescrizioni legislative

La sopravvivenza dell'istituto del Maso chiuso venne messa in pericolo dal fenomeno di spezzettamento della proprietà fondiaria che cominciò a diffondersi nel tredicesimo secolo; inizialmente questo fenomeno contribuì ad accelerare la colonizzazione delle valli e zone ad elevata altitudine. Tuttavia per evitare che l'eccessivo frazionamento delle proprietà avesse effetti irreparabili, nel 1404 per la prima volta il principio dell'indivisibilità venne

¹³ Solitamente il coerede veniva fornito di armi, vestiti, pochissimo denaro e forse di un cavallo

riconosciuto formalmente nella Costituzione Tirolese (*Landesordnung*) emanata da Leopoldo IV. Successivamente altre leggi e costituzioni codificarono le consuetudini riguardanti l'istituto del maso chiuso che si erano affermate nei secoli precedenti.

Le Costituzioni Tirolesi del 1526 e del 1532 affermarono che eventuali divisioni di proprietà potevano avvenire solamente nei casi in cui le nuove proprietà ottenute avrebbero permesso il mantenimento decoroso delle famiglie che vi sarebbero andate ad abitare. Venne inoltre stabilito che solamente i maschi, e non le donne, avevano il diritto ad ereditare il fondo agricolo.

Solo a distanza di circa tre secoli dalle *Landsordnungen* tirolesi l'istituto del Maso chiuso trovò una più ampia disciplina con le Patenti Imperiali di Maria Teresa (1770 e 1775), dell'imperatore Giuseppe II (1787) e di Francesco I (1795) che andarono a definire aspetti particolari dell'istituto.

Con la Patente Imperiale dell'11 agosto 1770 si stabilì che le piccole aziende agricole dovessero passare integre in eredità dal padre proprietario ad uno dei figli (che diventava così l'*Anerbe*¹⁴), di solito il primogenito; l'erede non poteva vendere o cedere singole parti dell'azienda stessa. In casi di necessità era tuttavia consentita l'alienazione dell'intera proprietà che doveva passare ad un altro proprietario diretto coltivatore.

L'editto dell'Imperatore d'Austria Giuseppe II del 1787 “sulla successione *mortis causa* del ceto contadino” pose fine alla consuetudine, in vigore in ristrette regioni dell'Impero, per cui era il figlio minore ad essere designato come erede unico e stabilì invece che la cessione di un Maso chiuso deve essere fatta esclusivamente a favore del primogenito maschio.

Un ruolo decisivo nello sviluppo del Maso chiuso venne poi giocato dalla costituzione del Catasto Teresiano nel 1775, attraverso il quale si procedette

¹⁴ L'erede privilegiato di solito era il primogenito perché si giudicava che egli avesse maggiori diritti alla successione in quanto col suo lavoro aveva contribuito più degli altri figli alla condotta del Maso paterno.

per la prima volta alla registrazione di tutti i Masi chiusi esistenti in Tirolo e alla determinazione dell'imposta fondiaria. Venne inoltre fatta la distinzione fra i fondi costitutivi dei masi soggetti a indivisibilità (costituiti dai beni che facevano parte della proprietà della famiglia da tempo immemorabile) da una parte e le c.d. particelle volanti (*Walzende Grundstücke*) che facevano sì parte dell'azienda agricola ma che erano liberamente divisibili (beni acquisiti per bonifica) dall'altra. Grazie a questa catalogazione effettuata per mezzo del Catasto nel 1897 venne compilato per la prima volta il Libro Fondiario del Tirolo.¹⁵

Infine la patente di Francesco I del 9 settembre 1795 dava definitiva sistemazione alla materia con norme precise in merito all'indivisibilità del maso, la preferenza del maschio primogenito nella successione, l'idoneità morale e fisica che doveva avere l'erede maschio nonché norme in materia di valutazione del maso per determinare la somma da corrispondere ai coeredi.

In sostanza il c.d. sistema teresiano prevedeva quattro punti fondamentali:

- istituzione del Maso chiuso, intesa come azienda agricola indivisibile;
- possibilità di costituzione solo qualora i fabbricati civili, rurali ed i campi agricoli permettevano il mantenimento di una famiglia di almeno cinque persone;
- spettanza del patrimonio per eredità ad uno solo dei figli, il primogenito maschio, ed indennizzo per gli altri;
- iscrizione della proprietà nella sezione I del libro fondiario.

¹⁵ Il sistema catastale tavolare (o sistema del libro fondiario) è un tipo di ordinamento catastale che ha avuto origine nell'Impero austro-ungarico e che è ancora vigente in Italia nelle province di Bolzano, Trento, Trieste, Gorizia ed in alcuni comuni del nord. Rappresenta dunque una specie di catasto giuridico della proprietà immobiliare diviso in due sezioni, di cui la prima serve all'iscrizione dei Masi chiusi mentre nella seconda sono iscritti gli altri immobili. Il documento essenziale è il libro maestro; per ogni Maso elencato nel libro sono previsti quattro fogli: *foglio A1* che contiene: la denominazione, la descrizione del fondo e delle sue colture; *foglio A2* che contiene le servitù che gravano sul fondo; *foglio A3* che contiene le notizie riguardanti la proprietà del fondo, i suoi passaggi e le sue trasformazioni; *foglio A4* che contiene le annotazioni riguardanti ipoteche, servitù passive, usufrutti. A differenza del normale catasto, le risultanze di quello tavolare hanno efficacia costitutiva oltre che probatoria per i trasferimenti immobiliari.

È importante sottolineare che il regime vincolistico previsto dalle patenti imperiali non trovò applicazione in tutto l'impero asburgico: esso non fu adottato né in Trentino né in Lombardia, sia perché il concetto romano della proprietà individuale si contrapponeva a quello della proprietà familiare, sia perché le condizioni economiche ed ambientali non lo rendevano indispensabile. In Tirolo invece, dove già la proprietà terriera era considerata come un bene della famiglia e non dell'individuo, le varie leggi furono ben accettate poiché i principi in esse contenuti corrispondevano alle usanze e alle necessità della popolazione. Così anche quando nel 1811 venne introdotto il codice civile di stampo napoleonico e quando nel 1869 la legge austriaca abrogò l'indivisibilità della proprietà terriera in tutta la nazione, in Tirolo l'abolizione del vincolismo familiare fu strenuamente osteggiato sia dall'opinione pubblica che dalla pratica quotidiana della popolazione e il Maso chiuso continuò a funzionare, come già nell'epoca preteresiana, come istituto consuetudinario.

1.5.3. Legge provinciale tirolese 12 giugno 1900, n. 47

L'11 aprile 1889 venne emanata una legge imperiale che riguardava tutte le regioni dell'impero e che dava a queste facoltà di elaborare norme per impedire l'eccessiva frammentazione delle aziende agricole, tenendo presenti le particolari esigenze dei rispettivi territori. La contea del Tirolo si avvale di tale facoltà e il 12 giugno 1900 emanò una legge riguardante "i rapporti giuridici speciali dei masi chiusi", legge che rimase in vigore in Alto Adige fino al 1929.

Dal punto di vista economico doveva essere evitato lo smembramento della proprietà rurale oltre un certo limite dal quale sarebbe derivato il sorgere di tenute troppo piccole per il mantenimento della famiglia su di esse stabilite e il conseguente spopolamento della montagna; da quello sociale e politico

doveva essere garantita l'esistenza di una classe rurale di contadini- proprietari benestante, tradizionalista e conservatrice, ligia alle leggi dello Stato e affezionata alla propria terra dalla quale sarebbe dipeso il benessere dei territori di montagna.

La legge stabiliva innanzitutto che poteva essere qualificata come "maso chiuso" ogni proprietà agricola, dotata di casa di abitazione ed iscritta nella prima sezione del Libro Fondiario. Tale iscrizione poteva essere fatta su domanda dell'interessato o d'ufficio; altro requisito fondamentale era la sussistenza di un reddito sufficiente a mantenere decorosamente come minimo cinque persone e come massimo venti. Fu stabilito che ogni mutamento nell'ampiezza del maso chiuso doveva essere autorizzata dagli organi competenti¹⁶.

Alla morte del proprietario il Maso chiuso doveva passare ad un unico erede (anche ad un estraneo alla famiglia) che aveva l'obbligo di liquidare le quote spettanti ai coeredi entro il termine di tre anni. Era consuetudine assai diffusa la stipulazione di un contratto di cessione, in virtù del quale il maso veniva ceduto dal proprietario ad uno dei suoi eredi al fine di prevenire la disciplina legale della successione ereditaria. Infatti in mancanza di designazione testamentaria la legge istituiva una vera e propria primogenitura, preferendo la linea maschile a quella femminile e regolando gli altri gradi di successione. Qualora ci fosse stato disaccordo fra i coeredi sull'individuazione dell'assuntore, spettava al giudice scegliere uno degli eredi, attribuendogli il Maso nella sua integrità.

Le quote che spettavano ai coeredi, in genere fissate dal testatore, erano determinate sulla base del reddito effettivo del Maso e non sul prezzo di mercato: questo per non oberare di debiti troppo gravi l'erede e vanificare dunque la vitalità dell'azienda. Venne stabilito che i proprietari dei Masi potevano accendere dei mutui ipotecari esclusivamente presso l'istituto

¹⁶ Per tutte le questioni che potevano sorgere erano stabilite due commissioni, una comunale di prima istanza e una provinciale di seconda istanza.

ipotecario provinciale, che li concedeva a condizioni favorevoli. Al contempo però la provincia tirolese, concedendo facilitazioni all'erede privilegiato, si riservava il diritto di intervenire qualora reputasse che l'assuntore, designato *ex lege*, non fosse adatto alla conduzione dell'azienda agricola: l'autorità giudiziaria poteva infatti pronunciare sentenze di esclusione contro l'erede considerato inidoneo a condurre il maso perché fisicamente o mentalmente incapace, perché impedito dalla sua professione o perché non residente sul posto.

La legge introdusse infine la possibilità dell'assunzione del Maso da parte di una erede femmina in mancanza di un successore maschio (in precedenza la proprietà sarebbe passata ad un discendente di sesso maschile appartenente alla stirpe).

La legge provinciale del 1900 restò in vigore in Alto Adige fino al 31 luglio 1929, quando al territorio altoatesino, passato sotto l'amministrazione italiana in virtù della sottoscrizione del Trattato di Saint Germain, fu estesa la legislazione civile del Regno d'Italia. La soppressione *de iure* dell'istituto masale fu attuata paradossalmente proprio quando il regime fascista esaltava il ruolo della campagna e dei suoi abitanti.

Tabella 8: *Variazioni nel periodo di soppressione legislativa del Maso chiuso*

1929	Masi chiusi esistenti	11.941	
1954	Masi chiusi rimasti	11.205	- 6,2%
	Masi chiusi con estensione invariata		55%
	Masi chiusi con estensione diminuita		41%
	Masi chiusi con estensione aumentata		4%

Fonte: dati da Polelli M. (1968), *Aspetti economici e sociali del maso chiuso*, Trento, Vallagarina

- Arti grafiche R. Manfrini.

Tale abrogazione risultò però essere solamente formale, dal momento che la cultura contadina e le condizioni geografiche del territorio garantirono il mantenimento in vita dell'istituto. Naturalmente non tutti i Masi chiusi sopravvissero: furono soggette a divisione soprattutto le aziende agricole nei fondovalle e nelle zone a coltura intensiva, mentre rimasero intatti i Masi chiusi di alta e media montagna.

1.5.4. Il rinnovato riconoscimento legislativo

Nonostante la soppressione *de iure*, l'ordinamento masale fu di fatto ampiamente conservato e, a porre rimedio a questo distacco tra il diritto scritto e la pratica sociale, intervenne la Costituzione della Repubblica che nell'assicurare a certe Regioni, fra cui il Trentino- Alto Adige, « forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali» (art. 116), si preoccupò di tutelare le minoranze etniche così come le loro istituzioni. Ed infatti lo Statuto della Regione adottato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5, riconoscendo valide ed attuali le esigenze di un ritorno alla regolamentazione giuridica del Maso chiuso, affidò alla Provincia Autonoma di Bolzano la potestà legislativa «sull'ordinamento dell'istituto dei “masi chiusi” e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini» (art. 11 Statuto T.A.A.).

Su questa base la Provincia di Bolzano adottò la L. 29 marzo 1954, n. 1, alla quale fecero seguito altre leggi (L. Prov. 2 settembre 1954, n. 2; L. Prov. 25 dicembre 1959, n. 10) che apportarono diverse precisazioni e modifiche, le quali furono infine coordinate nel Testo Unico delle Leggi Provinciali sull'ordinamento dei Masi chiusi della Provincia di Bolzano, approvato con D.P.G.P. del 7 febbraio 1962, n. 8.

La nuova disciplina provinciale riprodusse quasi completamente la legge tirolese del 1900 e i principi base rimasero invariati: indivisibilità del

maso; assunzione del Maso da parte di un unico erede idoneo all'atto della ripartizione; corresponsione da parte dell'assuntore ai coeredi di un prezzo che renda possibile la continuità economica dell'azienda agricola.

L'art. 2 del Testo unico definiva i requisiti di natura materiale e formale che una azienda agricola doveva possedere per essere costituita in "maso chiuso". Per quanto riguarda i primi, la legge affermava che il reddito annuale medio dell'azienda doveva essere sufficiente a mantenere in modo adeguato come minimo cinque persone, e come massimo venti; essa doveva inoltre essere dotata di una casa di abitazione e degli annessi rustici¹⁷ (art. 2). Eventuali variazioni che potevano intervenire in questi due requisiti non erano atti a produrre conseguenze giuridiche di immediata efficacia: nel caso di aumento del reddito o di perdita parziale o totale dei fabbricati l'azienda agricola non perdeva immediatamente la qualifica di Maso chiuso. La Commissione poteva infatti adeguare la consistenza del Maso che aveva superato il reddito massimo ordinando il distacco di parti di esso; nel secondo caso invece, non potendo ordinare la ricostruzione, la Commissione non pronunciava immediatamente la revoca e permetteva al proprietario di provvedere alla ricostruzione entro un certo termine; revocava invece la qualifica quando riteneva che sussistessero giustificati motivi per credere che la ricostruzione dei fabbricati non sarebbe avvenuta in tempi rapidi, a meno che il proprietario non possedesse un altro Maso e in tal caso la Commissione ne richiedeva l'unione. In ogni caso, anche per lo svincolo così come per la costituzione di un Maso chiuso, era necessaria la pronuncia della Commissione Locale, la quale notificava il decreto di revoca al Libro Fondiario con la richiesta di cancellare tutte le iscrizioni riguardanti il Maso chiuso e di disporre il trasferimento di queste nella sezione II.

¹⁷ Con annessi rustici si intendono tutti gli edifici e locali connessi con la casa di abitazione che sono destinati alle scorte vive o morte, nonché al deposito ed alla lavorazione dei prodotti del maso.

Il requisito formale richiesto era invece l'iscrizione del Maso alla sezione I del Libro Fondiario (art. 1). La legge distingueva fra due categorie diverse di Masi: quelli che erano già iscritti nella sezione I alla data del 30 giugno 1929 e da allora non ne era mutata la consistenza (costituzione *de iure*); quelli la cui costituzione dipendeva dall'autorizzazione della Commissione locale. Per quel che concerne questa seconda categoria, si dovevano distinguere vari casi:

- Masi già iscritti alla sezione I, la cui partita tavolare non era identica a quella del 30-VI-1929, ma che possedevano i requisiti della nuova legge: il maso doveva essere ricostituito con dichiarazione della Commissione locale, la quale procedeva d'ufficio;
- Masi già iscritti alla sezione I ma che avevano subito tali variazioni per cui non sussistevano più i requisiti della nuova legge: esso doveva essere ricostituito con dichiarazione della Commissione locale se, attraverso scorporazioni o incorporazioni di particelle di altre partite tavolari dello stesso proprietario, potevano essere ripristinati i requisiti dell'art. 2;
- nuove costituzioni volontarie: ogni azienda agricola poteva essere costituita in maso chiuso su richiesta del proprietario purché i requisiti materiali fossero rispettati.

Una volta che il Maso chiuso veniva iscritto nella I sezione, ogni cambiamento di estensione ed ogni modifica dei diritti reali che lo riguardavano dovevano essere autorizzati dalla Commissione locale (art. 9). L'esigenza dell'unità del bene è così sentita che nemmeno l'apprezzamento del pubblico interesse riesce ad incidere su di essa. Infatti qualora a seguito dell'espropriazione parziale fossero venuti a mancare i requisiti materiali il Maso doveva essere espropriato integralmente.

La consistenza del Maso chiuso veniva tutelata perché esso rappresenta un'unità inscindibile che deve mantenere la sua integrità nei trasferimenti *inter*

vivos e mortis causa. Un'ulteriore manifestazione di questo aspetto riguardava l'attribuzione preferenziale ad un unico erede o legatario, unitamente alle pertinenze (art. 16) e nella conseguente liquidazione in denaro dei coeredi (artt. 20, 26, 32).

La scelta dell'assuntore era innanzitutto riservata al proprietario del maso sia mediante testamento o donazione, sia mediante vendita di quota indivisa. La legge rispettava la libera designazione dell'assuntore fatta nel testamento, che poteva dirigersi anche in favore di una persona non compresa fra gli eredi legittimari; in questo ultimo caso però la valutazione del Maso, allo scopo di liquidare le quote in denaro dei legittimari, seguiva gli ordinari criteri di stima dei beni rustici e non quelli speciali previsti all'art. 25 e seguenti. Se l'erede designato dal proprietario ad assumere il Maso era già proprietario di un altro Maso chiuso, il diritto di preferenza passava agli altri coeredi; egli poteva in alternativa decidere di cedere il suo maso a colui che lo seguiva nell'ordine delle preferenze (art. 19).

Un secondo modo di designare l'assuntore era la vendita di quota indivisa del Maso; in mancanza di testamento tale trasferimento conferiva all'acquirente il diritto di assunzione di tutto il maso con il vantaggio della stima favorevole.

Qualora mancasse la designazione dell'assuntore da parte del proprietario, la legge indicava l'ordine preferenziale di attribuzione, con prevalenza nello stesso grado dei maschi sulle femmine e dell'anzianità fra gli appartenenti allo stesso sesso (art. 18) nel seguente modo:

1. i figli legittimi, legittimati e adottivi; i primi e i secondi sono preferiti ai terzi;
2. i discendenti legittimi delle persone indicate al punto n. 1; i discendenti di figli premorti sono preferiti i discendenti di figlie premorte;
3. i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
4. gli ascendenti;

5. i fratelli e le sorelle;
6. i discendenti legittimi di fratelli e sorelle;
7. il coniuge;
8. i prossimi parenti non oltre il sesto grado.

Nelle successioni in linea collaterale operava un'ulteriore causa di preferenza: prevaleva la stirpe a cui apparteneva il genitore da cui derivò la successione del Maso stesso; in questo caso non si aveva più riguardo all'età e al sesso se non nell'ambito della stirpe stessa.

In questo rigido ordine di preferenze agivano alcune cause di esclusione che erano valutate dal Pretore (art. 18) e che non si applicavano invece alla designazione testamentaria per disposizione espressa del *de cuius*. Tali cause erano l'incapacità mentale, l'inidoneità a condurre personalmente l'azienda, la mancata abituale residenza in essa. Era inoltre considerata causa di esclusione una disposizione espressa contenuta nel testamento (art. 22).

In qualsiasi modo fosse stato designato, l'assuntore subentrava direttamente al *de cuius* e non si verificava alcuna fase intermedia di comproprietà del Maso fra i coeredi. Questi ultimi venivano liquidati in denaro e non potevano pretendere la loro quota in natura; la liquidazione era inoltre calcolata non già in base al valore venale attuale del Maso chiuso, bensì in base a una stima favorevole del suo reddito fondiario medio. L'art. 25 precisava infatti che se il defunto non avesse disposto in merito al valore di assunzione e se gli eredi non fossero giunti ad un accordo fra loro, il prezzo di assunzione era da determinare in base al valore di reddito desunto dall'applicazione al reddito dominicale di coefficienti stabiliti dalla Commissione Censuaria provinciale. Questo per evitare che l'assuntore del Maso dovesse liquidare i fratelli con quote sproporzionate all'effettiva capacità

produttiva del Maso e dovesse, di conseguenza, lavorare per decenni solo per pagare i coeredi.¹⁸

L'assuntore, designato dal proprietario o individuato *ex lege*, poteva rinunciare ad assumere il Maso, ma ciò non significava una rinuncia all'eredità; questa provocava solamente l'automatica sostituzione del primo chiamato con colui che lo seguiva nell'ordine delle preferenze.

1.5.5. I problemi di legittimità costituzionale

La normativa sul Maso chiuso è stata ripetutamente negli anni oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale.

La prima questione che è stata sottoposta alla Corte Costituzionale ha riguardato il concetto di indivisibilità del Maso chiuso. La legittimità di tale principio era infatti stata messa in discussione in considerazione dell'art. 718 c.c. che concede a ciascun erede la facoltà di chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili componenti l'asse ereditario. La Corte Costituzionale si è pronunciata a proposito con la sentenza n. 4, 15 giugno 1956 affermando l'applicabilità dell'art. 718 solamente ai beni divisibili ed escludendo da tale dettato normativo quelli considerati indivisibili per natura o per legge (come nel caso del Maso chiuso). L'art. 718 del Codice Civile rimanda infatti agli artt. 720 e 722 c.c., che fanno salva l'indivisibilità dei beni immobili nei casi in cui questa possa recare pregiudizio rispettivamente alle ragioni della pubblica economia e della produzione nazionale.

È stato poi posto il problema della costituzionalità degli aspetti che riguardano l'assunzione del Maso da parte di un solo erede, la liquidazione dei coeredi in base al reddito che il proprietario ricava dal Maso (e non in base al

¹⁸ La disciplina della liquidazione degli eredi è ampiamente trattata in Frassoldati C. (1963), *Il maso chiuso e le associazioni agrario-forestali dell'Alto Adige nella recente legislazione della Provincia di Bolzano*, Milano, Giuffrè Editore e in De Capraris A. (1980), *La disciplina del "maso chiuso" altoatesino secondo il Testo Unico 28 dicembre 1978, n. 32*, in «Rivista di Diritto Agrario», LIX.

valore venale) e la preferenza del figlio maschio sulle figlie femmine. Queste disposizioni sembrano violare rispettivamente il principio di parità degli eredi e quello di parità tra uomo e donna. In tutti questi casi la Corte ha fatto riferimento alla competenza esclusiva in tema di Masi chiusi attribuita alla Provincia Autonoma di Bolzano, sottolineando come dall'analisi dell'art. 11 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, che riproduce tra virgolette il tipico nome dell'istituto, emerga chiaramente un richiamo non solo formale ma anche sostanziale all'istituto e alle sue peculiarità storiche. La Corte Costituzionale argomentò che se il richiamo avesse dovuto limitarsi ad una disciplina priva dei richiami fondamentali dell'erede privilegiato, della stima favorevole e della preferenza dei figli maschi sulle figlie femmine, ne sarebbe risultato distrutto l'ordinamento masale stesso.¹⁹

1.5.6. Il Testo Unico 28 dicembre 1978, n. 32

La normativa sul Maso chiuso venne completata con ulteriori leggi che introdussero agevolazioni creditizie mediante concessioni di contributi per i mutui sottoscritti dagli assuntori dei Masi.²⁰ Inoltre, con l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia nel 1975, furono apportate nuove modifiche alla disciplina al fine di adattarla ai principi informativi della riforma.²¹

Con il decreto provinciale 28 dicembre 1978, n. 32 fu emanato un nuovo Testo Unico sull'ordinamento dei Masi chiusi per riordinare la materia. Anche in questo caso, come in quello del T.U. 1962, la normativa non subì grandi modifiche, ma solo innovazioni marginali.

¹⁹ Tale argomentazione è stata adottata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 4 del 15 giugno 1956, n.5 del 26 gennaio 1957 e n. 40 del 9 marzo 1957.

²⁰ Leggi provinciali 20 febbraio 1970, n. 4 e 9 novembre 1974, n. 22

²¹ Legge provinciale 27 luglio 1978, n. 33

Per prima cosa, rispetto alla vecchia legislazione è stato diminuito il limite superiore del reddito del Maso (che doveva essere in grado di mantenere come minimo cinque e come massimo quindici persone, e non più venti).

In secondo luogo, è stata inserita una nuova categoria di successibili nella successione *ex lege*: i discendenti naturali dei figli legittimi, legittimati o adottivi dell'assuntore defunto. Sempre in materia di successione legittima, in assenza di disposizioni testamentarie, la nuova disciplina ha operato un cambiamento di grado di successione del coniuge nell'ordine delle preferenze. La successione *ex lege* del coniuge veniva prevista come eventuale in mancanza di discendenti legittimi e ad essi equiparati, o naturali. Era inoltre anch'essa subordinata all'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge (capacità mentale, idoneità a condurre il Maso, residenza abituale sullo stesso).

Non fu dunque recepito il principio del riconoscimento di status di erede al coniuge superstite e della relativa attribuzione a costui di una quota dell'asse ereditario dal momento che l'attribuzione dell'azienda ai discendenti è uno dei cardini immodificabili dell'istituto. Il Testo Unico ha però previsto il diritto di uso e di abitazione sul maso a favore del coniuge superstite.

CAPITOLO 2

IL PROCESSO DI EUROPEIZZAZIONE DEL MASO CHIUSO

2.1. La nuova legge sul Maso chiuso: L.P. 28.11.2001, n. 17

In Alto Adige, a differenza delle zone alpine delle altre regioni italiane, tutto il terreno agricolo viene ancora coltivato, e gran parte del merito spetta all'istituto del Maso chiuso. Tale istituto, che come abbiamo visto vanta una storia plurisecolare, rappresenta ancora oggi un elemento fondamentale delle politiche di sviluppo locale, in particolare di quello rurale, della Provincia Autonoma di Bolzano. Basti pensare che sono oltre 12.500 i Masi esistenti in provincia (su un totale di circa 26.000 aziende agricole), e che quasi 1000 di questi sono fregiati del titolo di *Erbhöfe* (Masi a vita), ovvero sono di proprietà della stessa famiglia da oltre 200 anni. È questo un elemento significativo, che dimostra quanto i contadini tengano al proprio Maso e alla propria terra, al di là delle prescrizioni legislative.

La validità dell'istituto del Maso chiuso sta nella sua autonomia (in realtà non ne ha più bisogno come in passato, ma la detiene comunque potenzialmente e per legge) e nella sua indivisibilità. Tuttavia col tempo si sono aggiunti ulteriori motivi per ritenere importante la sua conservazione, in particolar modo la tutela dell'ambiente. La coltivazione dei terreni di montagna così come il mantenimento della regolamentazione dei numerosi torrenti prevengono il rischio di alluvioni e valanghe. Facile intuire che la scomparsa dei Masi chiusi comporterebbe pesanti conseguenze per il sistema ambientale altoatesino. Un ulteriore motivo di attualità dell'ordinamento masale si riscontra nella diffusione dell'agriturismo: il Maso chiuso assume in questo senso un'ulteriore valenza economica divenendo parte integrante del sistema turistico della provincia.

Per questi motivi si può affermare che ancora oggi, di fronte ad un'economia e ad una società in continua evoluzione, il Maso chiuso continua a mantenere un ruolo fondamentale nell'ambito della Provincia di Bolzano. Tuttavia, a causa del mutamento delle condizioni economico sociali, si è avvertita la necessità di apportare alcune modifiche al Testo unico del 1978.

2.1.1. Le principali novità della Legge sul Maso chiuso

La Legge Provinciale 28.11.2001, n. 17 disciplina oggi l'istituto del Maso chiuso e si configura quindi come l'ultimo sforzo legislativo in materia. Diverse sono le innovazioni introdotte dal legislatore provinciale, alcune delle quali toccano aspetti di non secondaria importanza; di seguito le principali:

1. il reddito medio annuo di un Maso chiuso deve permettere il mantenimento di almeno quattro persone (senza superare il triplo di tale reddito), e non più di cinque;
2. quali edifici appartenenti al Maso chiuso valgono non solo quelli per il fabbisogno del proprietario, ma anche quelli di altri componenti della famiglia che lavorano sul Maso, nonché le superfici abitative destinate all'ospitalità dei turisti (*Urlaub auf dem Bauernhof*);
3. giovani coltivatori e coltivatrici diretti possono costituire un Maso lavorando tre ettari di frutteto o vigneto o sei ettari di arativo o prato, anche senza includere nella proprietà un edificio di abitazione o rurale;
4. nella successione legale vengono determinati nuovi criteri per la scelta dell'assuntore del Maso: scompare il riferimento al sesso dell'erede, mentre diventa decisivo l'essere cresciuti ed avere contribuito allo sviluppo del Maso, o l'essere professionalmente qualificati;
5. regolamentazione dell'entità del necessario per la sussistenza del coniuge sopravvissuto: quest'ultimo acquisisce il diritto di continuare a vivere sul maso e di essere mantenuto in modo adeguato;

6. nelle Commissioni locali per i Masi chiusi, composte da tre membri, deve far parte almeno una donna.¹

2.1.2. *La questione dell'indivisibilità*

Come si è visto la nuova legge sui Masi chiusi non va a toccare il principio dell'indivisibilità del Maso e l'art. 11 ribadisce che «nella divisione del patrimonio ereditario il maso chiuso, comprese le pertinenze, va considerato unità indivisibile e non può essere assegnato che ad un unico erede o legatario oppure ad un'unica erede o legataria».

Tale principio, assieme a quello dell'erede unico, rappresenta un elemento fondamentale del sistema del Maso chiuso; ne consegue che una sua eventuale modifica o eliminazione andrebbe a compromettere l'efficacia dell'ordinamento in questione, che a quel punto non avrebbe più motivo di essere mantenuto. Non esiste d'altronde alcun giustificato motivo per prendere in considerazione una tale ipotesi.

Innanzitutto perché l'istituto del Maso chiuso declina a livello locale un principio che è previsto dal codice civile all'art. 846, quello della minima unità colturale: «nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713, 1116) e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. S'intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ».

¹ UPAD (a cura del Senatus UPAD maso chiuso),(2002), *Il maso chiuso. Istituto giuridico-economico-sociale tra passato e presente. Analisi dell'istituto del maso chiuso alla luce della nuova Legge Provinciale 28.11.2001, n,17*, Bolzano: UPAD.

In secondo luogo è utile ricordare che l'esigenza dell'indivisibilità dell'unità fondiaria efficiente è stata largamente sentita, sicché il principio è stato in passato già sviluppato e adottato in numerosi paesi europei, sia sotto l'aspetto della ricomposizione fondiaria, che sotto quello del divieto di frazionamento.²

Infine perché l'indivisibilità dei Masi chiusi, che ha contrastato la tendenza ad un indiscriminato frazionamento della terra, appare ancora oggi l'unico strumento capace di assolvere efficacemente a tale compito. Il fatto che il Maso chiuso rappresenti un freno alla frammentazione e alla polverizzazione aziendale è dimostrabile operando un confronto fra le classi di superficie delle aziende agricole altoatesine e quelle trentine³ (Tabella 9).

Da questo quadro emergono diverse cose: prima di tutto che a fronte di una superficie agricola utilizzabile maggiore (609.994 ha contro 469.657 ha) la Provincia di Bolzano conta meno aziende di quelle invece presenti in Trentino (26.285 contro 34.672); già questo primo dato è indice della maggiore frammentazione del territorio trentino rispetto a quello altoatesino. Un secondo dato eloquente riguarda il numero di aziende con estensione inferiore a 1 ettaro: esse rappresentano addirittura il 39,7% delle aziende trentine e solo il 15,7% di quelle in Provincia di Bolzano. Questo significa che in Alto Adige 4.120 aziende hanno un'ampiezza media di 0,5 ettari mentre in Trentino queste sono ben 13.769. Proseguendo con questo ragionamento si può verificare che in Trentino l'85% delle imprese agricole ha un'estensione inferiore ai 5 ettari; quasi il doppio di quelle altoatesine (48%).

² In Francia l'orientamento individualista, ritenuto una delle cause principali della frammentazione fondiaria, subì una prima deroga con il decreto del 17 giugno 1938; successivamente sono intervenute altre disposizioni legislative che hanno ribadito la possibilità di presentare, in certe circostanze, istanze di indivisione che possono essere accettate o respinte dal Tribunale. Disposizioni in materia si ritrovano in vecchie leggi emanate in Spagna, Olanda, Belgio, Danimarca, Norvegia e Grecia.

³ Si è scelto di fare un confronto fra queste due realtà in considerazione del fatto che il Trentino non solo compone, con la provincia altoatesina, un'unica Regione, ma presenta praticamente le stesse condizioni geografiche e ambientali dell'Alto Adige.

Tabella 9: Aziende per classi di superficie nelle province di Bolzano e Trento

Classi di superficie totale	N.	%	Superficie investita	N.	%	Superficie investita
	BOLZANO			TRENTO		
< 1 ettaro	4.120	15,7	2.078	13.769	39,7	6.628
1-2	2.676	10,9	3.891	7.472	21,6	10.663
2-3	2.268	8,6	5.585	4.058	11,7	9.841
3-5	3.221	12,6	12.639	4.171	12	15.905
5-10	4.402	15,4	31.546	3.127	9	21.188
10-20	4.037	15,4	57.832	1.081	3,1	14.607
20-30	2.127	8,1	51.937	304	0,9	7.336
30-50	1.727	6,6	65.479	206	0,6	7.938
50-100	943	3,6	63.862	102	0,3	6.961
100 ed oltre	764	3,1	315.140	382	1,1	368.586
TOTALE	26.285	100	609.994	34.672	100	469.657

Fonte: Rielaborazione su: ISTAT - 5° Censimento generale dell'agricoltura, 22 ottobre 2000

Questo tipo di analisi può essere estesa ad ulteriori realtà: una comparazione produttiva può cioè essere fatta anche con altre province che presentano delle condizioni ambientali simili a quelle dell'Alto Adige. In particolare si sono prese in considerazione solamente quelle province che fanno parte dell'arco alpino e nelle quali la maggior parte delle aziende agricole (o la totalità addirittura) si trova in montagna⁴. Anche in questo caso

⁴ Dall'analisi dei dati raccolti dal Censimento generale dell'agricoltura del 2000 risulta che le Province che presentano caratteristiche simili a quelle della Provincia autonoma di Bolzano sono: Aosta, Verbania, Sondrio, Trento e Belluno.

si è constatato che la frammentazione territoriale in Provincia di Bolzano è assai inferiore a quella riscontrata nelle province confrontate. Un dato su tutti: le imprese con estensione inferiore a 5 ettari sono il 48% in provincia di Bolzano, il 67% in provincia di Aosta, il 63% in provincia di Verbania, l'81,2% in provincia di Sondrio e il 70,7% in quella di Belluno.

Questi dati descrivono dunque in modo eloquente i vantaggi economici determinati dal Maso chiuso nella Provincia di Bolzano: l'istituto ha infatti permesso un contenimento della frammentazione territoriale, con il conseguente mantenimento di una certa produttività delle aziende agricole che risultano essere economicamente più forti di quelle di molte altre realtà montane.

2.1.3. La questione di genere

Il fatto che un tempo il figlio maschio maggiore ereditasse l'azienda per intero poteva sembrare un'ingiustizia, ma ciò rappresentava una realtà inderogabile per la conservazione del maso. Oggi non solo ogni individuo ha una maggiore consapevolezza della propria dignità e delle proprie aspirazioni, ma vi è stata anche una presa di coscienza dell'uguaglianza tra uomo e donna.

Storicamente la prevalenza degli uomini sulle donne era giustificata, sul piano pratico, dal fatto che i primi erano più adatti a svolgere il lavoro agricolo rispetto alle seconde. Il dibattito in merito a questa disposizione ha visto in passato il contrapporsi di posizioni assai distanti. Trabucchi⁵ non vedeva in tale preferenza alcuna lesione al principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Al contrario Romagnoli sosteneva che «qualche dubbio potrebbe sollevarsi sulla conformità ai nostri principi della preferenza accordata al maschio, con riguardo al sesso anziché alle capacità tecniche».⁶

⁵Trabucchi A (1954), *Il rinnovato riconoscimento legislativo del maso chiuso*, in «Giurisprudenza italiana», CVI.

⁶Romagnoli E. (1952), *Aspetti dell'unità aziendale in agricoltura*, Milano, Giuffrè Editore.

Anche Porru era dell'opinione che la preferenza accordata agli uomini nella scelta dell'assuntore non fosse pienamente conforme ai principi costituzionali italiani e che soprattutto fosse oramai obsoleta.⁷

La Corte Costituzionale ha costantemente giudicato legittima la disposizione in questione. Tale posizione appare assai discutibile per diversi motivi.

In primo luogo perché l'abolizione di tale principio non avrebbe certamente portato allo snaturamento dell'istituto del Maso chiuso, cosa che sarebbe invece successa se fossero stati modificati altri principi cardine dell'istituto, quali quello dell'indivisibilità dell'azienda agricola o quello dell'erede privilegiato. Il fatto che nell'art. 11 n. 9 dello Statuto del Trentino Alto Adige (che assegna alla provincia di Bolzano la potestà legislativa in materia di Masi chiusi) il nome dell'istituto sia scritto fra virgolette, sta sì a significare che il legislatore si riferiva a quel particolare ordinamento con tutte le sue peculiarità fondamentali; non significa però che la modifica di alcune di tali caratteristiche porti allo stravolgimento dell'istituto stesso. D'altronde abbiamo visto come il legislatore provinciale abbia sempre cercato di assecondare le nuove esigenze degli attori sociali attraverso diversi interventi legislativi. L'abolizione del principio di preferenza degli uomini è sicuramente possibile senza che per questo l'ordinamento masale cessi di funzionare correttamente.

L'introduzione della meccanizzazione in agricoltura ha infatti agevolato l'esecuzione di quei lavori pesanti per i quali, in altri tempi, esisteva la presunzione che fosse necessaria la forza fisica dell'uomo. A questo proposito bisogna inoltre sottolineare che la normativa sul Maso chiuso, a partire dalla legge tirolese del 1900, ha sempre previsto fra i motivi di esclusione dall'assunzione del Maso la «mancanza di qualifica a condurre personalmente

⁷ Porru P.M. (1979), *Profili storici della successione speciale nel maso chiuso: la designazione dell'assuntore*, in «Giurisprudenza agraria italiana», XXVI.

il maso». Con questa espressione non si è però mai inteso che un requisito essenziale per poter ereditare il Maso fosse la capacità di coltivare manualmente, personalmente il Maso stesso.

Quindi non solo il principio in questione non risulta indispensabile per il “funzionamento corretto” dell’istituto masale, ma appare inoltre in palese contraddizione con l’art. 3 della nostra Costituzione («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali») e con le varie e numerose norme di diritto del lavoro o del diritto di famiglia che riconoscono alla donna capacità pari a quelle dell’uomo in tutti i campi.

Queste circostanze hanno indotto la Provincia di Bolzano a modificare i criteri per la determinazione dell’assuntore. L’art. 14 della nuova legge sui Masi Chiusi prevede che in caso di successione legittima l’assuntore del Maso sia determinato dall’autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza:

1. i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel Maso sono preferiti/e agli altri coeredi e alle altre coeredi;
2. tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel Maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l’apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del Maso;
3. tra più coeredi che adempiano ai presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia, o di un’altra adeguata formazione riconosciuta dalla Provincia.

In ogni caso vale il principio per cui tra più coeredi di pari preferenza è preferito/a il più anziano o la più anziana. I discendenti e le discendenti di cui

sopra sono preferiti/e al coniuge superstite. Quest'ultimo o quest'ultima è però preferito/a a tutti gli altri parenti se ha collaborato alla conduzione del maso da almeno cinque anni (il lavoro domestico svolto nel Maso viene considerato quale collaborazione alla sua conduzione).

2.2. Maso chiuso e Unione Europea

Si può sicuramente affermare che le modifiche più rilevanti della nuova legge sui Masi chiusi hanno riguardato l'ordine di preferenza dei coeredi nella successione legittima al proprietario di un Maso chiuso e che il punto fondamentale della riforma consiste nella nuova interpretazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne che caratterizza in positivo l'intera legge.

L'adeguamento della legge a tale principio rappresenta un grosso passo in avanti nella lotta per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna; è tuttavia sorprendente che tale iniziativa sia stata intrapresa solamente così di recente. La disposizione che prevedeva la preferenza dei coeredi maschi rispetto alle coeredi donne in materia di eredità dei Masi chiusi è sempre stata difesa dal legislatore provinciale, in virtù delle pronunce favorevoli della Corte Costituzionale, nonostante il fatto che essa apparisse palesemente contraria al principio di eguaglianza fra i sessi riconosciuto in numerose leggi italiane.

Cosa ha spinto dunque la Provincia di Bolzano ad eliminare, in virtù della legge sui Masi chiusi del 2001, quel principio del tutto anacronistico e tuttavia difeso fino all'inizio del secondo millennio? Dal momento che lo Stato italiano non ha mai fatto pressioni in tal senso (in considerazione del fatto che la questione è di esclusiva competenza della Provincia Autonoma di Bolzano) è possibile che sia stata l'Unione Europea ad influire in qualche modo sul processo legislativo altoatesino? Per rispondere a queste domande è utile cominciare facendo una serie di considerazioni preliminari.

2.2.1. Tasso di imprenditoria agricola femminile in Alto Adige

Una prima analisi che può essere utile per inquadrare il nostro problema riguarda il tasso di imprenditoria femminile in campo agricolo in Alto Adige.

Secondo i dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio sarebbero circa 1.219.112 le aziende guidate da una donna, una cifra che rappresenta il 24% del totale delle imprese italiane. Per quanto riguarda in particolare le imprese agricole, su un totale di circa 1,2 milioni quasi 275.000 sono gestite da donne. In pratica, quasi un'impresa agricola su quattro è a conduzione femminile. L'imprenditoria femminile della campagna rappresenta perciò il 23 per cento sul totale delle aziende 'in rosa' ed è seconda solo al commercio (31 per cento), mentre supera nettamente le attività manifatturiere (10 per cento) e quella dei servizi alle imprese (10 per cento). Una specifica indagine condotta dalla Cia (Confederazione italiana agricoltori) e da "Donne in Campo" (un'associazione che riunisce le imprenditrici agricole del nostro Paese) attesta inoltre che la maggior parte delle imprese agricole capitanate da donne si trova al Sud (44%); seguono le regioni del Nord (32%) e quelle del Centro (24%).

Le imprese rosa hanno quindi conquistato un peso significativo anche all'interno del settore agricolo, in passato territorio esclusivo degli uomini. Esse aumentano in particolare in attività innovative, come ad esempio nell'agriturismo, le cui imprese per il 35 per cento del totale sono condotte da imprenditrici. Crescite significative si sono registrate negli ultimi anni anche nel settore biologico, nelle produzioni di "nicchia" Dop e Igp, nell'ortofrutta e nella vitivinicoltura.

Esaminando i dati che riguardano la Provincia di Bolzano si può notare che su un totale di 26.089 aziende agricole solamente 4.288 sono condotte da donne (16%)⁸. Si tratta di una percentuale inferiore alla media italiana che,

⁸ ISTAT- 5 Censimento Agricolo generale, 22 ottobre 2000

come si è visto, si aggira attorno al 23%. Se si va a confrontare questo dato con quelli relativi ad altre province che presentano condizioni geografiche analoghe a quelle dell'Alto Adige si può constatare come il tasso di imprenditoria femminile con riferimento alle imprese agricole risulta essere, nella provincia altoatesina, sensibilmente inferiore. In particolare esse rappresentano il 23,6% delle aziende agricole della provincia di Trento, il 30,7% della provincia di Belluno, il 37,6% della provincia di Sondrio, il 40% della provincia di Aosta e addirittura il 46% di quella di Verbania.

Tabella 10: *Aziende agricole femminili in alcune province italiane (a)*

Provincia	n. aziende	Conduzione femminile	%
Bolzano	26.089	4.288	16%
Trento	34.095	7.965	23,6%
Belluno	1.694	674	30,7%
Sondrio	7.361	2.271	37,6%
Aosta	6.382	2.556	40%
Verbania	1.510	696	46%

(a): sono state prese in considerazione solamente le province situate lungo l'arco alpino e nelle quali la maggioranza delle imprese agricole sono localizzate in montagna

Fonte: Rielaborazione su: ISTAT- 5 Censimento Agricolo generale, 22 ottobre 2000.

Osservando i dati della tabella 10 si nota che le aziende a conduzione femminile presenti in Alto Adige sono molte meno di quelle presenti nelle altre province prese in considerazione; questo indica che, a parità di condizioni geografiche, qualcosa nella provincia altoatesina (e solo in quella) ha rallentato lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. Appare realistico supporre che sia stato proprio l'istituto del Maso chiuso, con le disposizioni di legge che per

secoli hanno impedito alla donna di ereditare le aziende agricole, ad agire da “freno” in questo senso.

La legge sul Maso chiuso 28.11.2001, n. 17, introducendo il principio di pari opportunità fra uomini e donne in materia di eredità delle aziende agricole, darà forse un impulso all’imprenditoria femminile in Alto Adige; se non altro ha sicuramente eliminato un primo grande ostacolo. Il fatto che la provincia di Bolzano abbia modificato la legge sui Masi chiusi eliminando la discriminazione fra uomini e donne dimostra che anche il legislatore provinciale ha finalmente preso atto dell’esistenza di un’urgenza, la promozione dell’imprenditoria femminile, che è già da anni al centro dell’agenda politica nazionale e comunitaria soprattutto.

2.2.2. Il principio di parità fra uomo e donna nelle leggi sui Masi chiusi di altri Paesi europei

L’istituto del Maso chiuso, come è stato ripetutamente affermato, ha origini germaniche (questo spiega la sua presenza, per quel che riguarda l’Italia, nella sola Provincia Autonoma di Bolzano). Ad oggi ordinamenti che possono essere considerati equivalenti a quello masale altoatesino esistono ancora in altri Paesi europei dello spazio alpino.

In Austria, come si è visto nel capitolo precedente, l’*Anerbenrecht* ha costituito per secoli una diffusa tradizione. Nel 1889 venne emanata una legge imperiale che dava alle regioni dell’impero il potere di elaborare norme per impedire l’eccessiva frammentazione delle aziende agricole. Di tale facoltà si avvalsero solamente la Carinzia (1903⁹) e il Tirolo (1900). Quest’ultima regione in particolare emanò il 12 giugno 1900 una legge riguardante “i rapporti giuridici speciali dei Masi chiusi” che rimase in vigore in Alto Adige

⁹ Kärntner Erbhöfegesetz vom 16. September 1903

fino al 1929¹⁰. Si è visto nel capitolo precedente come la legge tirolese, fornendo indicazioni circa l'ordine preferenziale di attribuzione del Maso, assicurasse la prevalenza nello stesso grado dei maschi sulle femmine. Analoga disposizione si trovava nella legge carinziana, che pure differiva per diversi aspetti da quella tirolese.

Le leggi sui Masi chiusi di inizio Novecento delle due regioni austriache sono rimaste in vigore fino al 1989; il 1° gennaio 1990 sono entrate in vigore due nuove leggi federali che, abrogando le precedenti, hanno apportato pesanti modifiche al fine di adattare gli istituti masali alle nuove realtà sociali ed economiche dei territori¹¹. Fra le altre novità le nuove leggi hanno eliminato il principio di preferenza degli eredi maschi sulle coeredi di sesso femminile.

Prima del 1912, anno di entrata in vigore del Codice Civile, non esisteva in Svizzera un diritto successorio unitario bensì una pluralità di legislazioni locali, nelle quali erano confluite tradizioni autoctone e norme successorie di diverse aree giuridiche. Per quel che riguarda l'eredità delle aziende agricole il diritto successorio, pur con le differenze fra regione e regione, avvantaggiava sempre il figlio maschio che ereditava per intero l'azienda agricola del padre; in alcuni casi veniva preferito il figlio maggiore, in altri quello minore. Le figlie erano quasi sempre escluse dalla successione; solo in alcune zone spettava loro una dote, versata dal padre o dai fratelli, ma non erano mai chiamate ad ereditare l'azienda agricola.

Il Codice Civile mantenne intatta la libertà testamentaria disponendo però regole ben precise nei casi di successione *ab intestato*. In questo secondo caso, qualora fra i beni ereditari fosse compresa una azienda agricola, essa era

¹⁰ Vedi Capitolo 1°

¹¹ Bundesgesetz vom 13. Dezember 1898, mit dem das Gesetz betreffend die besonderen Rechtsverhältnisse geschlossener Höfe geändert wird. Bundesgesetz vom 13. Dezember 1989 über die bäuerliche Erbteilung in Kärnten (Kärntner Erbhöfegesetz 1990).

da attribuire interamente a uno solo degli eredi ed in particolare a quello che l'avesse domandata e che fosse apparso in grado di provvedere al suo esercizio. In caso di disaccordo l'ordine di preferenza nell'attribuzione previsto dal Codice Civile era il seguente:

1. l'erede conduttore diretto dell'azienda;
2. in caso di più eredi il figlio era preferito alla figlia;
3. in caso di più eredi nelle condizioni volute decidevano gli usi locali (il figlio maggiore precedeva quello minore o viceversa);
4. nel caso in cui fossero mancati tali usi la decisione sarebbe spettata all'autorità giudiziaria, tenendo conto delle condizioni personali degli eredi (erede dedito unicamente all'agricoltura, erede coniugato, ecc.).¹²

Tali disposizioni hanno subito nel corso dei decenni diverse modifiche fino a quando la Legge Federale del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale non le ha abrogate.¹³ L'art. 1. della legge dispone che «se tra i beni della successione vi è un'azienda agricola, ogni erede legittimario può domandarne l'attribuzione nella divisione, ove intenda procedere alla coltivazione diretta e ne sembri idoneo». In assenza di disposizioni testamentarie che designino l'assuntore la legge stabilisce solamente che il diritto di attribuzione dell'erede legittimario è poziore a quello degli altri eredi. Scompare quindi ogni riferimento all'età e al genere dell'erede; quello che conta al fine di ottenere l'attribuzione dell'azienda agricola è l'essere in grado di procedere alla coltivazione diretta.

Dunque sia l'Austria che la Svizzera (come poi anche l'Alto Adige) nel volgere di pochi anni, quasi contemporaneamente si può dire, hanno eliminato dalle rispettive leggi riguardanti i Masi chiusi le disposizioni che andavano a discriminare le donne rispetto agli uomini; disposizioni che da secoli erano in

¹² Frassoldati C. (1963), *Il maso chiuso e le associazioni agrario forestali dell'Alto Adige nella recente legislazione della Provincia di Bolzano*, Milano, Giuffrè Editore.

¹³ Legge Federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre 1991, 211.412.11

vigore. Appare pertanto realistico pensare che un attore esterno alle dinamiche nazionali e regionali, come l'Unione Europea, possa aver influito sulle esperienze legislative dei due Paesi europei.

Si può obiettare che la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea e che quindi non è possibile delineare una connessione fra quest'ultima e le vicende interne del Paese. A questo proposito non bisogna tuttavia scordare che la Svizzera è situata nel cuore geografico dell'Europa e mantiene perciò relazioni politiche ed economiche intense con i suoi "vicini" europei. Fra il paese elvetico e l'Unione Europea sono stati siglati una serie di accordi bilaterali che riguardano una vasta gamma di materie, ed il primo fa inoltre parte di iniziative dell'Unione Europea (come ad esempio INTERREG). Quindi nonostante la Svizzera non sia un paese membro, essa viene a contatto con le politiche e con le tematiche sviluppate dall'Unione Europea ed è dunque realistico ipotizzare che da quelle venga influenzato.

2.3. Europeizzazione

Negli ultimi anni, da quando il processo di integrazione europea ha subito un'accelerata (in particolare dal Trattato di Maastricht in poi), il dibattito sull'europeizzazione è diventato molto acceso. Questo termine non ha un significato univoco e anzi esso «viene usato in diversi modi per descrivere una molteplicità di fenomeni e processi di mutamento» (Olsen 2002).

Basta scorrere alcune delle definizioni che sono state elaborate per capire che non c'è ancora un accordo in merito in seno alla comunità scientifica. Nel corso degli anni con il termine europeizzazione si è fatto riferimento al trasferimento *de jure* di sovranità alle istituzioni europee (Lawton 1999); alla condivisione del potere fra istituzioni nazionali ed Unione Europea (Andersen & Eliassen 1993); all'«emergere e (al)lo sviluppo a livello europeo di strutture distintive di *governance*, cioè di istituzioni politiche,

giuridiche e sociali [...] che formalizzano le interazioni tra gli attori, e di reticoli di politiche specializzati nella creazione di norme europee, dotate di autorità»¹⁴. In altri casi l'uropeizzazione è stata definita come un processo attraverso il quale politiche nazionali sono state assoggettate al processo di *policy-making* europeo (Börzel 1999), o ne è stata sottolineata la sua influenza sui governi regionali, sulle politiche e sui risultati (Kohler- Koch 1999). In tutte queste diverse definizioni parziali del fenomeno indagato esiste un elemento in comune: il riconoscimento che l'uropeizzazione abbraccia un ambito sopranazionale e l'insieme delle connessioni tra tale ambito e quelli nazionali e subnazionali.

Per capire meglio allora che cosa si intende quando ci si riferisce all'uropeizzazione si può partire da una definizione di Radaelli, che parla di un «processo di (a) costruzione (b) diffusione e (c) istituzionalizzazione di regole formali e informali, di procedure, paradigmi di policy, stili, “modi di fare le cose”, credenze condivise che sono state dapprima definite e consolidate nella formulazione delle politiche dell'Ue e che sono poi state incorporate all'interno degli stati membri in discorsi, identità, strutture politiche e politiche pubbliche»¹⁵. Radaelli insomma, come aveva già fatto in precedenza Ladrech¹⁶, insiste sull'uropeizzazione come processo, che prevede un'interazione fra livelli ed istituzioni diverse e non una semplice reazione unidirezionale all'Unione Europea.

È importante sottolineare che l'uropeizzazione non va confusa con i suoi possibili risultati, come la convergenza o l'armonizzazione; queste possono essere delle conseguenze dell'uropeizzazione, ma l'uropeizzazione

¹⁴ Cowles M.G., Caporaso J., Risse T. (2000), *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Political Change*, Ithaca, NY: Cornell University Press

¹⁵ Radaelli C.M. (2000), *Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change*, in «European Integration online Papers (EIoP) », Vol. 4,n. 8.

¹⁶ Ladrech (1994) ha parlato di uropeizzazione come di un “graduale processo di riorientamento della direzione e delle forme della politica al punto che la dinamica politica ed economica della Comunità europea diventano parte della logica organizzativa della politica e delle politiche nazionali”.

può in alcuni casi anche produrre divergenza. L'uropeizzazione si distingue anche dal processo di integrazione europea: il secondo e le istituzioni europee sono il punto di partenza, la prima si occupa anche della dimensione nazionale, non ponendo l'accento su una sola direzione del cambiamento, bensì sottolineando il ruolo delle istituzioni interne nel processo di adattamento all'Europa.

Appurato che l'uropeizzazione comporta una graduale e diversificata diffusione e penetrazione di valori e norme dalle istituzioni europee ai diversi ambiti e livelli degli stati membri, bisogna ora capire su quali ambiti essa agisce e fa sentire la sua influenza. Innanzitutto il processo di europeizzazione fa sentire i suoi effetti sulle strutture politiche nazionali: sulle sue istituzioni e sulle relazioni fra istituzioni di governo (la ridefinizione dei poteri e dei ruoli istituzionali non si basa su una redistribuzione equa del potere tra tutti i livelli di *governance*, ma ne avvantaggia alcuni e ne svantaggia altri); sulla pubblica amministrazione (non esiste un modello europeo in tal senso, ma l'Ue rappresenta una piattaforma di scambio grazie alla quale innovazioni e *good practice* passano da Paese a Paese); sulla struttura legale e sulle modalità interne di rappresentanza. In secondo luogo l'uropeizzazione influenza i valori, le norme e i discorsi dei diversi stati membri, in pratica le loro strutture cognitive e normative (possono cambiare cioè le preferenze dei *policy-makers* nazionali). Infine sono le politiche pubbliche, e cioè gli attori coinvolti, le risorse, gli strumenti e gli stili di policy a poter essere europeizzati. In sostanza si può affermare che l'uropeizzazione è un processo multidimensionale che abbraccia i tre livelli di *polity, politics e policy* (Börzel e Risse 2000), imprimendo una sorta di input al cambiamento istituzionale che oltre ad interessare il quadro dei rapporti tra i livelli di governo va ad incidere anche sulle preferenze degli attori, sulle forme di rappresentanza degli interessi, sui contenuti delle politiche, sugli stili decisionali e sulle idee e i discorsi portati avanti nei vari Stati membri.

Affinché sia possibile che negli stati membri avvenga un cambiamento dovuto all'europeizzazione devono sussistere due precondizioni: in primo luogo deve esserci un certo grado di incongruenza, di incompatibilità fra il livello europeo e quello nazionale (*misfit*¹⁷ o *goodness of fit*¹⁸). Ogni paese ha già delle proprie politiche nei settori di competenza dell'UE, così come ha già delle proprie istituzioni e dei propri valori che possono essere simili a quelli europei, oppure diversi. Se la compatibilità è alta l'attuazione delle norme europee avviene senza problemi, non vi è alcuna pressione per il cambiamento poiché vi è già convergenza con l'assetto istituzionale interno.

Se invece c'è incompatibilità (*misfit*) allora, nel momento in cui le norme europee devono essere applicate all'interno del paese, vi sarà una pressione (*adaptational pressure*) più o meno forte per adattare la struttura interna.¹⁹

Questa incongruenza tuttavia non basta: essa può portare a cambiamenti significativi a livello nazionale solo se vi sono presenti i c.d. "fattori facilitanti" (o al contrario ostacolanti), che possono consistere in coalizioni di attori, comunità epistemiche e *advocacy coalitions*, istituzioni formali o informali; questi possono premere per l'adeguamento o, viceversa, resistere al cambiamento.²⁰ Gli esiti del processo di europeizzazione dipendono dunque molto da fattori interni agli stati.

Fin qui si è cercato di spiegare che cos'è l'europeizzazione (e cosa invece non è), su che ambiti agisce e quali sono i presupposti perché possa agire. Il passo successivo da compiere è capire come effettivamente funziona

¹⁷ Börzel T.A, Risse T. (2000), *When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change*, in «Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS Working Papers)», 2000/56.

¹⁸ Cowles M.G., Caporaso J., Risse T. (2000), *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Political Change*, Ithaca, NY: Cornell University Press

¹⁹ Per quel che riguarda le politiche pubbliche (*policy misfit*), queste possono essere incongruenti rispetto a quelle europee nella definizione dei problemi, negli obiettivi che perseguono, negli strumenti che usano o nelle procedure che adottano.

²⁰ Börzel e Risse distinguono fra fattori facilitanti individuati dall'istituzionalismo razionalista e dall'istituzionalismo sociologico.

l'europeizzazione, attraverso quali meccanismi. Come sappiamo esistono politiche europee assai diverse fra loro ed è quindi facile immaginare che esse possano avere degli impatti differenti sulla strutture politiche nazionali a seconda delle loro caratteristiche. In sostanza è possibile distinguere tre tipi di meccanismi di europeizzazione che corrispondono a tre tipi di politiche europee diverse (Knill e Lehmkuhl 1999):

1. Integrazione positiva: in certe aree l'UE prescrive un determinato modello istituzionale, e gli stati membri devono effettuare i cambiamenti necessari per adattarsi a quel modello (ad esempio: politica ambientale, politica per la protezione dei consumatori). In questi casi il meccanismo attraverso il quale opera l'europeizzazione è quello già descritto dell'adattamento istituzionale in seguito alla "pressione" dell'UE; pressione che in questo caso significa coercizione vera e propria. Non tutti gli stati membri reagiscono in modo uguale alla pressione, e questo dipende dal grado di compatibilità istituzionale esistente fra il livello nazionale e quello europeo (*goodness of fit*).

In alcuni casi determinate politiche europee sono adottate solamente da alcuni stati membri; in questi casi può subentrare un meccanismo, detto di mimetismo, per cui gli stati che sono rimasti inizialmente fuori si accorgono che conviene anche a loro avvicinarsi al modello europeo (Radaelli 2000). È questo un secondo canale attraverso il quale può funzionare l'europeizzazione;

2. Integrazione negativa: in alcuni ambiti di intervento la logica che prevale è quella del "*market-making*", che prescrive la liberalizzazione e la deregolamentazione al fine di far funzionare correttamente il mercato comune europeo. In questi casi a l'UE si limita rimuovere quelle barriere che impediscono lo sviluppo di un mercato comune, senza prescrivere alcun modello istituzionale da sostituire a quelli nazionali. Al centro di queste politiche si trova dunque il principio del mutuo riconoscimento e il meccanismo qui innescato è quello della regolazione della concorrenza

(*regulatory competition*); l'impatto della politica europea sullo stato membro è in questo caso di tipo indiretto, poiché va ad alterare la distribuzione del potere e delle risorse fra gli attori; il fattore che qui può spiegare il cambiamento (o l'assenza di cambiamento) è proprio il grado di tale redistribuzione ;

3. *Framing integration*: nei due casi precedenti i meccanismi descritti hanno lo scopo di ottenere un certo grado di conformità fra gli stati membri; esistono tuttavia politiche che dettano solamente le linee guida (la cornice appunto), le indicazioni minime al fine di mutare il clima interno agli stati e preparare il terreno per altre politiche di integrazione positiva o negativa (ad esempio la politica ferroviaria). L'UE in quest'ultimo caso non produce atti legislativi vincolanti, ma solamente un cambiamento nelle credenze degli attori nazionali, nel clima politico interno con lo scopo di stimolare il sostegno verso determinate riforme (ad esempio legittimando quelle classi politiche che intendono riformare delle politiche in una direzione "che piace" all'Unione Europea).

Questi dunque sono i possibili meccanismi attraverso i quali opera l'europeizzazione, a seconda delle aree di policy considerate. A questo punto, per concludere questa analisi, bisogna focalizzare l'attenzione sull'impatto che le istituzioni e le politiche dell'Unione hanno all'interno dei paesi membri, o meglio sul tipo di cambiamento che provocano, su quali sono gli esiti possibili di questo processo. Come si è sottolineato in precedenza l'europeizzazione non porta solo alla convergenza; ed infatti, semplificando, si possono elencare quattro possibili effetti dell'europeizzazione sulle strutture e sulle politiche nazionali: inerzia, assorbimento, trasformazione e resistenza (Radaelli 2000).

Con inerzia si indica una situazione di assenza di cambiamento, in cui manca la volontà politica di adattarsi ai modelli, alle politiche o ai valori proposti dall'Ue poiché essi appaiono troppo diversi da quelli dello stato membro. Questa circostanza può spingere lo stato a ritardare il cambiamento

richiesto, anche se si tratta di una situazione che non appare sostenibile nel lungo periodo.

Un secondo possibile risultato dell'europeizzazione è l'assorbimento: in questo caso si verifica un parziale adeguamento delle politiche e delle strutture interne, che riguarda però solo gli aspetti formali e non quelli sostanziali.

Quando invece si parla di trasformazione significa che, a seguito delle innovazioni introdotte dalle istituzioni europee, all'interno dello stato avviene un mutamento sostanziale che coinvolge tutti gli aspetti, sia formali che sostanziali.

Infine l'europeizzazione può produrre resistenza, per cui non solo lo stato membro pone degli ostacoli all'adattamento e mantiene le vecchie pratiche nazionali, ma quest'ultime possono addirittura rinforzarsi.

La relazione fra pressione all'adattamento e i cambiamenti che avvengono a livello interno è di tipo curvilineo: quando la pressione è bassa, non c'è bisogno di cambiamenti a livello nazionale; anche quando la distanza fra la politica europea e la struttura interna è ampia difficilmente avverranno dei cambiamenti, ma in questo caso per il motivo opposto. La pressione porterà al risultato sperato, e cioè l'adattamento, in tutte quelle circostanze in cui si troverà ad un livello intermedio.

Per concludere è utile fare alcune considerazioni. Si è visto che quando si parla di europeizzazione l'enfasi è puntata sulla presenza di un cambiamento a livello interno; tuttavia come si può essere sicuri che tale cambiamento derivi proprio dal processo di europeizzazione, e non da altre variabili? Innanzitutto il processo di europeizzazione, per produrre cambiamenti, deve precedere i cambiamenti stessi. In secondo luogo è importante chiedersi se, in assenza di europeizzazione, il cambiamento in questione sarebbe avvenuto ugualmente: è importante insomma formulare delle ipotesi alternative. Si può affermare che c'è stata europeizzazione solamente quando la logica degli attori politici locali cambia, se cioè elementi del policy-making europeo entrano a far parte del

sistema cognitivo e normativo delle istituzioni e degli attori nazionali (o subnazionali).²¹

2.4. L'Unione Europea e le pari opportunità: fra azioni specifiche e *gender mainstreaming*

Le politiche di pari opportunità fra donne e uomini sono state protagoniste, nel corso della storia dell'Unione Europea, di un'importante evoluzione. Inizialmente queste si riducevano al solo art. 119 del Trattato di Roma che richiedeva una eguale retribuzione tra lavoratori uomini e donne. Se il Trattato di Maastricht aveva confermato questa parità di retribuzione e aveva approfondito la tutela delle donne in materia di lavoro, è con il Trattato di Amsterdam che si sono avute le innovazioni più importanti grazie all'introduzione nel Preambolo dei diritti della donna quali diritti fondamentali dell'Unione. Agli artt. 2 e 3 la parità tra uomini e donne viene promossa in quanto missione della Comunità e viene così introdotto il principio di *gender mainstreaming*; l'art. 13 impegna gli Stati a combattere le discriminazioni fondate sul genere mentre l'art. 141 (ex 119) assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione.

A seguito del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo celebrato nel dicembre 1998, il Consiglio europeo di Colonia decise di avviare i lavori per la redazione di una Carta dei diritti fondamentali. In questo importante documento, proclamato nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza l'11 dicembre 2000, il principio di uguaglianza tra donne ed uomini è stato innanzitutto inserito in un capitolo dedicato ai “ Diritti di uguaglianza” che comprende: l'uguaglianza di fronte alla legge; una clausola generale di non discriminazione; il rispetto delle diversità culturali, religiose e linguistiche; l'uguaglianza tra uomini e donne; i diritti dei minori, degli anziani e delle

²¹ Radaelli C.M. (2004), *Europeanization: Solution or Problem?*, in «European Integration online Papers (EIoP)», Vol. 8, n.16.

persone disabili. L'art. 23 è invece dedicato esclusivamente alla parità tra uomini e donne:

“La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”.

In pratica in questa breve disposizione viene riassunta tutta la legislazione comunitaria in materia di pari opportunità fra uomini e donne.

Naturalmente l'Unione Europea si è occupata di parità tra uomini e donne anche e soprattutto attraverso il diritto derivato; nel corso dei decenni numerose sono state le direttive, le risoluzioni e le raccomandazioni emanate in materia dalle istituzioni e dagli organi comunitari che hanno fra l'altro contribuito a promuovere lo sviluppo delle pari opportunità in tutti i paesi membri. I temi toccati dagli atti comunitari sono molteplici: si va dalla lotta contro la violenza, lo sfruttamento sessuale e la tratta delle donne alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali. L'UE si è impegnata insomma a contribuire alla lotta contro le disuguaglianze tra donne e uomini nella vita economica, politica, civile e sociale.

Per quel che riguarda la promozione della parità tra uomini e donne nella vita economica numerosi sono gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie in materia di occupazione, formazione, condizioni di lavoro e previdenza sociale.

Il primo atto da citare è sicuramente la Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La direttiva affermava che un lavoro uguale o di valore uguale doveva essere

retribuito nella stessa maniera e che nei casi in cui veniva utilizzato un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, tale sistema doveva essere basato su criteri comuni ai lavoratori di sesso femminile e maschile e definito in maniera tale da escludere ogni discriminazione basata sul sesso.

L'anno successivo fu emanata la Direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Con l'espressione "parità di trattamento" il Consiglio intendeva l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia. La direttiva ribadiva inoltre il principio sancito dall'articolo 141, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo il quale

«per garantire concretamente una piena parità fra donne e uomini nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o di adottare misure che prevedano vantaggi specifici destinati a facilitare l'esercizio di un'attività professionale in favore di persone del sesso sottorappresentato, ovvero per prevenire o compensare svantaggi nella carriera professionale ».

Con la Direttiva del Consiglio delle Comunità europee, del 24 luglio 1986, il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale andò ad aggiungersi agli altri due principi fondamentali ricordati sopra. Sempre nello stesso anno fu inoltre emanata la Direttiva 86/613/CEE e per la prima volta l'UE si occupa del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano

una attività Autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità.

Un atto molto importante è infine la Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne. Importante soprattutto perché questo documento è alla base di due leggi italiane fondamentali in questo ambito: la Legge sulle azioni positive n.125 del 1991 e quella del 25 febbraio 1992 n. 215 che ha introdotto una serie di agevolazioni finanziarie volte a promuovere l'imprenditoria femminile.

Fino agli anni Ottanta insomma l'Unione Europea ha insistito sulla promozione della parità attraverso l'emanazione di direttive, risoluzioni e raccomandazioni. Inoltre a partire da questa data l'Unione Europea ha sviluppato una serie di programmi d'azione per le pari opportunità. A partire dagli anni Novanta l'UE decide di adottare un duplice approccio, associando alle azioni specifiche il c.d. *gender mainstreaming*. Il principio di *gender mainstreaming* consiste nell'adeguata considerazione delle differenze esistenti tra le situazioni di vita, le esigenze e gli interessi rispettivamente degli uomini e delle donne, in tutti i programmi e gli interventi economici e sociali. Questo termine venne utilizzato per la prima volta nel 1985 in occasione della 3° Conferenza Mondiale dell'ONU sulla donna tenutasi a Nairobi nel quadro della cooperazione allo sviluppo. Alla 4° Conferenza Mondiale dell'ONU sulla donna tenutasi a Pechino nel 1995 il *gender mainstreaming* venne proposto come programma trasversale per la promozione delle pari opportunità e introdotto in modo vincolante nel piano operativo degli organismi delle Nazioni Unite. L'Unione Europea quindi, in linea con le raccomandazioni della dichiarazione e della Piattaforma d'azione adottate a conclusione della conferenza, stabilì il principio in base al quale la parità fra le donne e gli uomini deve essere sistematicamente presa in considerazione in tutte le politiche e in tutte le azioni comunitarie, fin dal momento della loro concezione e in maniera attiva e visibile.

E' con il Quarto programma d'azione per la parità delle opportunità che l'UE ha assunto completamente il mainstreaming. Infatti l'art. 2 della decisione istitutiva del programma²² recita: «Principio dell'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni (*mainstreaming*): Il programma è destinato a promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche e azioni dell'Unione Europea e degli Stati membri, nel rispetto delle rispettive competenze».

L'integrazione delle pari opportunità nelle politiche comunitarie è stata in seguito sostenuta dalla Commissione con la Comunicazione 21 febbraio 1996 n. 67 "Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche ed azioni comunitarie".

L'applicazione del *mainstreaming* è stata inoltre promossa attraverso ulteriori atti; fra questi uno dei più importanti è sicuramente la Risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 1996 riguardante l'integrazione della dimensione della parità di opportunità tra donne e uomini nel quadro dei Fondi strutturali europei. I Fondi strutturali rappresentano il principale strumento finanziario che mira a ridurre le disparità di sviluppo fra regioni europee e a promuovere la coesione economica e sociale nell'Unione Europea. Per questo motivo possono costituire un importante catalizzatore per le politiche comunitarie e nazionali in materia di parità tra i sessi. Il regolamento generale dei Fondi strutturali (2000-2006)²³ pone la parità tra i sessi tra gli obiettivi chiave e dispone che questa dimensione debba essere integrata nelle attività cofinanziate dal fondo. La questione della parità tra i sessi è esplicitamente citata in 10 dei 56 articoli. In particolare l'art.1 recita:

²² Decisione 95/593/CE del 22.12.1995 "Programma d'azione comunitaria a medio termine per la parità delle opportunità tra donne e uomini" (1996-2000)

²³ Regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

«Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne».

Il regolamento rispecchia dunque gli obblighi del trattato di Amsterdam, che ha ufficialmente ancorato a livello comunitario il doppio approccio che prevede di combinare il *mainstreaming* della dimensione di genere con azioni specifiche.

Anche il regolamento del FEAOG²⁴ contiene riferimenti alla parità tra i sessi:

«Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, può riguardare [...] l'abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne [...]» (art. 2).

Il fatto che la promozione dell'uguaglianza fra uomini e donne sia diventata uno degli obiettivi trasversali dell'azione dei fondi strutturali ha un'importante conseguenza. Mentre infatti prima dell'adozione del *gender mainstreaming* l'UE emanava atti vincolanti per gli Stati membri, adesso anche gli enti locali, che sono responsabili della gestione dei fondi che ricevono dall'UE, devono confrontarsi con questa problematica e sono perciò costretti ad inserire la dimensione di genere all'interno delle loro strategie per lo sviluppo locale.

²⁴ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

CAPITOLO 3

VALUTAZIONI DELLA POLITICA PROVINCIALE DI BOLZANO SUL MASO CHIUSO: OPINIONI A CONFRONTO

3.1. Obiettivi delle interviste

La legge sui Masi chiusi è stata periodicamente sottoposta a processi di revisione per assicurare la migliore rispondenza possibile fra norma e realtà. L'ultimo riordino della legge sui Masi chiusi è datato 2001: in quella occasione una delle modifiche più importanti ha riguardato l'ordine preferenziale di attribuzione del Maso nell'ambito della successione legale, con l'eliminazione della distinzione fra eredi maschi e femmine.

La Provincia di Bolzano ha messo in evidenza in diverse occasioni l'importanza di questa modifica, sottolineando che in questo modo l'istituto del Maso chiuso si è "rimesso al passo" con la legislazione italiana e comunitaria in materia di parità di trattamento tra uomini e donne.

La ricerca è stata focalizzata sulla rilevazione di quanto viene percepito dagli *stakeholders* locali in merito all'influenza dell'Unione Europea sulla riforma del Maso chiuso. Sono stati intervistati quattro testimoni privilegiati che hanno collaborato, con ruoli e scopi diversi, al processo di ridefinizione e modifica della legge sul Maso chiuso del 2001.

3.2. Intervista al Presidente del *Bauernbund* della Provincia di Bolzano

Con più di 21.000 membri il *Südtiroler Bauernbund* (Unione Agricoltori e Coltivatori diretti Altoatesini) é l'organo di rappresentanza più importante del ceto contadino in Alto Adige. In 162 località, 6 distretti circoscritti dall'Unione e a livello provinciale ci sono consigli che si occupano permanentemente delle questioni riguardanti la classe contadina.

La storia di questo organo ha inizio il 5 giugno 1904, giorno in cui fu fondato a Vipiteno il *Tiroler Bauernbund* con lo scopo di migliorare e rafforzare le condizioni del ceto contadino in senso religioso, morale ed economico. Dopo la separazione dell'Alto Adige dal Tirolo nel 1919 i contadini altoatesini diedero vita al *Südtiroler Landwirteverband*, ma questo venne sciolto dal regime fascista nel 1926. Solamente nel 1945, a guerra terminata, i contadini sudtirolesi riuscirono a ricostituirsi un'organizzazione che li rappresentasse, istituzione che nel 1955 ha preso il nome attuale di *Südtiroler Bauernbund*.

I compiti fondamentali del *Bauernbund* consistono nel rappresentare la classe contadina di fronte alle autorità politiche, ai sindacati e alle organizzazioni a carattere economico, nel risvegliare la coscienza di classe e nel dare consigli ed assistenza ai propri membri.

L'istituto del Maso chiuso attraverso il principio di indivisibilità ha contribuito a contrastare la tendenza ad un indiscriminato frazionamento della terra. Si può affermare che il Maso chiuso rappresenta un freno alla frammentazione e alla polverizzazione aziendale e questo appare evidente se si confrontano le classi di superficie delle aziende agricole altoatesine con quelle di altre province dell'arco alpino.

Lei ritiene che il Maso chiuso sia uno strumento ancora attuale e utile per rallentare l'abbandono delle terre?

Sicuramente il Maso chiuso è uno strumento tuttora valido e utile per l'agricoltura altoatesina, anche se bisogna sottolineare che le nostre strutture sono piuttosto piccole e se si fa un raffronto fra un'azienda agricola media europea e un nostro Maso chiuso, risulta che il nostro Maso chiuso è decisamente più piccolo. In compenso però l'istituto del Maso chiuso ha forti radici storiche e sono molti i Masi centenari che vengono trasmessi, assieme

alle tradizioni contadine, di padre in figlio. Rispetto al passato oggi sono diversi i problemi che scaturiscono dall'esistenza di tale ordinamento. Ad esempio non vi è più quella sorta di "lotta" fra fratelli per assicurarsi l'assunzione del Maso: una volta solo uno dei fratelli ereditava l'azienda agricola e per gli altri era difficile "inventarsi" una professione alternativa a quella dell'agricoltore. Oggi invece è molto più facile avviarsi verso una professione diversa da quella contadina e anzi sono molti i casi in cui i figli di proprietari di Masi chiusi preferiscono studiare e trovare un lavoro lontano dalla montagna.

Nonostante tutte le difficoltà che ne possono derivare, la validità del Maso chiuso rimane evidente.

Ci sono aspetti della legge sul Maso chiuso che non soddisfano il Bauernbund, che secondo lei andrebbero modificati?

L'Associazione dei coltivatori diretti altoatesini ha collaborato con la Provincia di Bolzano alla stesura della nuova legge sul Maso chiuso del 2001 e per questo motivo ritengo che oggi la legge non necessiti di modifiche rilevanti, al limite solo di piccole precisazioni.

Ad esempio, in Alto Adige è vietato costruire nel verde agricolo, tuttavia la nuova legge sui Masi chiusi permette di edificare nel verde agricolo a patto che la nuova costruzione venga costituita in Maso chiuso. Purtroppo a volte succede che chi ha soldi a sufficienza acquista del terreno agricolo, costituisce un Maso chiuso e appena terminata la costruzione chiede lo svincolo¹, dimostrando così di non aver alcun interesse a condurre un'azienda agricola. Qualcuno insomma scambia la possibilità di costituire un Maso chiuso con l'opportunità di costruirsi una abitazione nel verde agricolo. Il problema è che è difficile distinguere fra chi, come molti figli di contadini, vuole veramente

¹ Chiede cioè che l'edificio venga privato della qualifica di Maso chiuso

fare l'agricoltore e chi invece ha come unico obiettivo quello di costruirsi una abitazione nel verde.

Questo è forse l'unico punto critico di una legge che rimane comunque efficace, e che non può essere buttata solamente perché qualcuno ci specula sopra.

Per quel che riguarda il passaggio di proprietà del Maso chiuso in mancanza di designazione testamentaria, uno dei principi “fondamentali”, codificato addirittura nel XVI secolo e mantenuto fino al Testo Unico del 1978, era quello della primogenitura con prevalenza nello stesso grado dei maschi sulle femmine.

Con la nuova legge sul Maso chiuso del 2001 nella successione legale scompare il riferimento al sesso dell'erede: come è stata accolta dal Bauernbund questa novità?

Per rispondere a questa domanda è prima necessario spiegare come avvengono oggi i passaggi di proprietà dei Masi chiusi. Nel 90% dei casi il titolare del Maso, uomo o donna che sia (solitamente è un uomo), decide a quale figlio lasciare il Maso e quest'ultimo passa da padre a figlio (o figlia) in modo non conflittuale, senza cioè che ci siano dispute fra i vari figli. In questi casi le disposizioni della legge sul Maso chiuso che riguardano la successione non c'entrano minimamente poiché il Maso viene passato fra vivi con un atto di donazione o di vendita (una volta prevalevano gli atti di vendita, oggi grazie anche alle leggi più favorevoli prevalgono gli atti di donazione).

Nel 5% dei casi i passaggi di proprietà sono regolati dalla volontà testamentaria del proprietario del Maso chiuso, che decide a quale figlio lasciare il Maso e solamente nel restante 5% ci si trova in presenza di successione legale. Quest'ultima categoria è dunque davvero piccola rispetto alle altre, e quindi sono davvero pochi i casi in cui si applica la legge. È inoltre

interessante sottolineare che anche nell'ambito della successione legale solitamente esiste un accordo in merito fra il primogenito e gli altri fratelli o sorelle. Io non conosco nemmeno un caso in cui siano nate delle dispute fra figli dovute appunto a questa questione del sesso dell'erede. Sicuramente si può affermare che quella disposizione che dava preferenza agli uomini non ha più posto problemi negli ultimi decenni. Anche perché oggi come oggi questa "battaglia" per assumere il Maso non esiste più e anzi il problema è proprio il contrario: in diversi casi il proprietario che gestisce il Maso, pur avendo più figli e figlie, non sa a chi lasciare l'azienda agricola poiché nessuno ha la volontà di continuare il lavoro del genitore e nessuno rimane più a vivere nel Maso. In questi casi il proprietario è costretto a vendere il Maso oppure a scioglierlo.

Si può quindi affermare che il fatto di avere modificato questo aspetto della legge sia stata una questione più di tipo formale che altro?

Sicuramente sì, si è trattato di una modifica formale. È stato giusto modificare quelle disposizioni che discriminavano le donne, il Bauernbund condivide questa scelta. Ma nella realtà questa modifica non va certo a stravolgere il sistema del Maso chiuso. Anche perché oggi la realtà è diversa da quella di una volta e non è più così difficile per le donne essere scelte come assuntrici. I contadini fanno meno figli di una volta e quindi spesso succede che il proprietario del Maso chiuso abbia solo figlie e in questi casi la donna assume il Maso senza alcun tipo di problema.

Oggi solo chi si sente predisposto per il lavoro agricolo accetta di assumere un Maso, anche perché di per sé assumendo l'azienda l'erede si assicura solo il posto di lavoro. Mi spiego meglio: chi assume il Maso liquida i coeredi in base al suo valore redditizio e non in base al valore venale; in questo modo l'assuntore liquida ai fratelli una quota relativamente bassa dal momento

che i Masi chiusi hanno solitamente un valore venale enorme. Nel caso in cui nessuno dei figli sia veramente interessato alla conduzione del Maso e tuttavia uno ne diventi il proprietario, la legge tutela i coeredi prevedendo che in caso di rivendita del Maso entro un breve lasso di tempo dall'assunzione, il proprietario debba spartire con i coeredi la parte della somma che ha ottenuto dalla vendita del Maso di famiglia. Questa disposizione sta proprio ad indicare che i tempi sono cambiati e che i problemi di successione che si ponevano una volta non corrispondono più a quelli che si pongono oggi.

L'uguaglianza tra le donne e gli uomini, anche in materia di occupazione e di lavoro, rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario e la dimensione di genere viene considerata dall'Ue come una delle dimensioni rilevanti per la qualità dello sviluppo locale, tanto che uno degli obiettivi principali dell'azione dei Fondi strutturali è proprio la promozione della parità tra i sessi.

Secondo lei è realistico pensare che un attore esterno alle dinamiche locali, come l'Unione Europea, possa aver influito in qualche modo sulla decisione della Provincia di Bolzano di eliminare le disposizioni della legge sul Maso chiuso che andavano a discriminare le donne?

La volontà di cancellare ogni tipo di discriminazione è sicuramente scaturita dall'Unione Europea ma allo stesso tempo ha incrociato la nostra volontà, scaturita da esigenze locali, di modificare una disposizione che non era più giusto né giustificato mantenere. Tuttavia devo dire che la discussione in merito è esclusivamente accademica poiché nei fatti quella disposizione non andava più a causare alcun problema nelle successioni. È giusto che questa modifica sia stata fatta, se poi è stato merito dell'Unione Europea o nostro questo non ha importanza.

3.3. Intervista al Presidente dell'Ufficio Proprietà coltivatrice della Provincia di Bolzano

L'Ufficio Proprietà coltivatrice della Provincia di Bolzano fa parte della Ripartizione Agricoltura e si occupa in primo luogo dell'istituto del Maso chiuso e di tutto ciò che esso riguarda. Fra le diverse competenze dell'Ufficio, che è anche sede della segreteria della Commissione Provinciale per i Masi chiusi, ci sono la consulenza ai proprietari dei Masi, la gestione delle sovvenzioni per l'acquisto di Masi chiusi e di quelle relative al primo insediamento di giovani agricoltori e l'attribuzione della denominazione di "Maso avito"².

L'istituto del Maso chiuso attraverso il principio di indivisibilità ha contribuito a contrastare la tendenza ad un indiscriminato frazionamento della terra. Si può affermare che il Maso chiuso rappresenta un freno alla frammentazione e alla polverizzazione aziendale e questo appare evidente se si confrontano le classi di superficie delle aziende agricole altoatesine con quelle di altre province dell'arco alpino.

La Provincia di Bolzano considera ancora tale principio uno strumento indispensabile in tal senso?

Io sono dell'avviso che il principio di indivisibilità sia tuttora uno strumento veramente importante e indispensabile per evitare la frammentazione aziendale, perché in linea di principio esso ha fatto sì che quasi nulla, o comunque poco, sia cambiato fra la situazione che c'era

² La denominazione di "Maso avito" viene riconosciuta a quei Masi chiusi tramandato da almeno 200 anni all'interno della stessa famiglia in linea di parentela diretta o in linea collaterale fino al secondo grado, coltivato ed abitato dal proprietario stesso. Si tratta di un onore particolare per il Maso e rappresenta un riconoscimento della fedele conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione.

nell'Ottocento, nel Novecento e quella che esiste al momento attuale. Penso perciò che sarà utile anche in futuro.

Questa mia opinione viene condivisa anche da colleghi di altre regioni italiane: il tema del Maso chiuso suscita molto interesse anche al di fuori della nostra Provincia. Lo Stato italiano non conosceva questo istituto, che è particolare, e tuttavia lo ha sempre apprezzato visti i risultati che ne derivano. Basti confrontare i nostri Masi con le aziende agricole di altre realtà, ad esempio del Bellunese: la differenza c'è e si nota.

Naturalmente le buone performance dell'agricoltura altoatesina non si devono esclusivamente all'esistenza del Maso chiuso di per sé: questo istituto è anche affiancato da altre iniziative importanti, che si basano sull'incentivazione monetaria. Infine un ulteriore fattore, molto importante da sottolineare, è il fatto che il settore agricolo è stato sempre molto apprezzato dalla Provincia di Bolzano. Da parte nostra c'è stata sempre una forte stima nei confronti di chi fa l'agricoltore, forse anche per il fatto che la nostra cultura ha le sue radici più profonde nel mondo agricolo.

Per questi motivi credo che il Maso chiuso possa essere ancora molto valido. Fra l'altro negli ultimi anni anche lo Stato italiano ha voluto introdurre con il decreto legislativo n. 99/2004 un qualcosa di simile al Maso chiuso, il "compendio unico". Il decreto fa chiaramente riferimento all'istituto del Maso chiuso, anche se non lo cita mai esplicitamente: prevede il principio di indivisibilità, così come l'obbligo di pagare gli altri discendenti, che non sono assuntori, in termini monetari. Però ovviamente è solamente un primo tentativo e di fatti questa legge viene applicata solo raramente dal momento che contiene alcune disposizioni molto rigide. Ad esempio nonostante il divieto di frazionamento dell'azienda molto spesso c'è la necessità che venga separato un piccolo appezzamento dall'azienda: noi nell'ambito del Maso chiuso abbiamo previsto queste possibilità tramite domanda alla Commissione locale dei Masi chiusi mentre nell'ambito del compendio unico non c'è stata ancora

questa differenziazione. Questo per dire che il decreto legislativo 2004/99, nonostante le imperfezioni, dimostra l'apprezzamento dello Stato nei confronti del Maso chiuso e dunque la sua validità.

Per quel che riguarda il passaggio di proprietà del Maso chiuso in mancanza di designazione testamentaria, uno dei principi “fondamentali”, codificato addirittura nel XVI secolo e mantenuto fino al Testo Unico del 1978, era quello della primogenitura con prevalenza nello stesso grado dei maschi sulle femmine. Con la nuova legge sul Maso chiuso del 2001 nella successione legale scompare il riferimento al sesso dell'erede. Considerato che la maggior parte dei passaggi di proprietà dei Masi chiusi avviene per atto *inter-vivos*, solitamente attraverso un contratto di compravendita, e che dunque le disposizioni di legge in merito alla successione legale venivano e vengono applicate raramente, come bisogna interpretare questa modifica?

Si tratta di una modifica importante dal punto di vista formale ma di poca rilevanza pratica, oppure la Provincia di Bolzano si aspetta un impatto reale e importante sulle dinamiche di sviluppo locale?

Se per impatto si intende un aumento del numero di Masi chiusi gestiti da donne allora la risposta è no, la Provincia non si aspettava alcun impatto.

La domanda solleva una questione molto importante perché di solito chi si è occupato di Masi chiusi ha sempre criticato quella disposizione che prevedeva la disparità di trattamento tra uomo e donna, senza tuttavia tener conto che quasi il cento per cento, o comunque una percentuale molto più alta del 90% delle successioni, avviene tramite passaggio *inter vivos*. Ed è chiaro che in quel contesto questo discorso sulla disparità non centrava assolutamente.

Nei casi invece in cui manca la volontà testamentaria gli eredi cercano un accordo e, se questo accordo non viene trovato nemmeno facendo quel tentativo di conciliazione gestito dalla pubblica amministrazione, allora ricorrono alla via giudiziaria. È solo in tribunale che diventa rilevante quello che prevede la legge sul Maso chiuso in merito all'ordine di successione. Io non sono in possesso di un conteggio preciso, tuttavia posso affermare con sicurezza che il criterio del sesso è stato in passato decisivo per decidere a chi affidare la gestione del Maso chiuso in non più di un paio di casi all'anno.

In Alto Adige ci sono circa 12.500 Masi e visto che le nuove disposizioni della legge che introducono il principio di parità vanno ad incidere su un caso solo nell'arco di un anno, è chiaro che questa modifica non può avere alcun tipo di impatto.

Ma, a parità di diritti riconosciuti dalla legge, le donne hanno davvero le stesse possibilità di ereditare i Masi o c'è sempre comunque una preferenza per gli eredi maschi?

A livello dei trasferimenti per atto *inter vivos* non è cambiato niente, la legge non ha apportato modifiche, è rimasto tutto così come era prima. In quell'ambito non c'è neanche la possibilità di intervenire direttamente da parte del legislatore. E così la maggior parte degli assuntori erano e sono ancora oggi uomini.

Al limite il legislatore potrebbe prevedere alcuni incentivi o agevolazioni particolari per le donne che assumono un Maso, ma devo dire che a livello provinciale non sono previsti questi tipi di misure.

So che esistono leggi nazionali che danno la possibilità di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile, ma per la Provincia di Bolzano questo aspetto ha poca importanza. A noi interessano di più ad esempio i contributi per i giovani agricoltori e, all'interno di questi, non facciamo distinzione fra

uomini o donne perché si vuole dare a tutti la stessa possibilità di accedere ai contributi, senza fare distinzioni di sesso.

Quindi la Provincia di Bolzano non attua alcuna misura per incentivare l'imprenditoria femminile nell'ambito dei Masi chiusi?

No, a dire la verità questo non è un obiettivo della nostra Provincia. Noi sosteniamo le aziende agricole ad esempio attraverso i contributi per il primo insediamento, ma non riteniamo necessario introdurre questo aspetto del sesso dell'agricoltore che va a beneficiare dei contributi.

L'uguaglianza tra le donne e gli uomini, anche in materia di occupazione e di lavoro, rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario e la dimensione di genere viene considerata dall'UE come una delle dimensioni rilevanti per la qualità dello sviluppo locale, tanto che uno degli obiettivi principali dell'azione dei Fondi strutturali, di cui è beneficiaria anche la Provincia di Bolzano, è proprio la promozione della parità tra i sessi.

È dunque realistico pensare che un attore esterno alle dinamiche locali, come l'Unione Europea, possa aver influito sulla decisione della Provincia di Bolzano di eliminare le disposizioni della legge sul Maso chiuso che andavano a discriminare le donne?

No, a mio avviso no; cioè non credo si possa ritenere che l'Unione Europea sia stato l'elemento decisivo che ci ha spinto a modificare la legge. Per quanto, riguardo i fondi strutturali, devo dire che i nostri Piani di sviluppo rurale e i nostri Documenti unici di programmazione, che non prevedevano incentivi particolari per le donne, sono stati approvati ugualmente dall'Unione

Europea. Questo significa che le misure a sostegno delle donne non sono ritenute strettamente necessarie per la validità delle nostre iniziative.

Il fatto che sussistesse questa distinzione di trattamento fra uomini e donne non è sempre stato visto come una fonte di discriminazione nei confronti delle donne. Negli anni Sessanta la Corte Costituzionale si era espressa in modo favorevole nei riguardi di quella disposizione. Inoltre prima di modificare la legge del 2001, la Provincia di Bolzano ha richiesto un parere legale da parte di un professore universitario molto prestigioso, il quale riteneva che si potesse lasciare invariato l'articolo in questione che, secondo lui, era da considerare conforme alla Costituzione italiana. Secondo questo professore la preferenza accordata agli uomini si spiegherebbe col fatto che in una azienda agricola di montagna il proprietario deve contribuire tramite il lavoro manuale e la forza fisica alla conduzione dell'azienda stessa, e che dunque l'uomo potrebbe essere più idoneo .

In realtà quando c'è stato da modificare la legge sul Maso chiuso c'è stata un'ampia volontà da parte di tutti noi di cancellare questo comma. Non c'è stata alcuna opposizione, se ricordo bene non c'è stata proprio alcuna discussione in merito. È stato semplicemente constatato che la volontà generale era quella di cancellare la norma.

Negli ultimi trent'anni l'Unione Europea ha intensificato gli sforzi per promuovere il principio di parità fra i sessi. Nel 1978, quando è stato emanato il vecchio Testo Unico sui Masi chiusi, la Provincia non vedeva la discriminazione delle donne come un problema; nel 2001 la volontà generale è stata invece quella di cancellare la norma.

Cosa ha fatto cambiare opinione in merito?

A mio avviso la maggior parte di quelle norme emanate dall'Unione Europea che non trovano riscontro in alcun tipo di incentivo vengono poco

avvertite in periferia. L'Unione Europea può anche scrivere in qualche atto che vuole promuovere e sostenere un determinato principio, risolvere una certa questione, ma in fondo poi chi è che va a guardare queste norme?

Il fatto però che ogni volta che qualcuno dall'esterno si interessava al Maso chiuso tirava subito fuori questa questione della discriminazione delle donne e rimproverava la Provincia di Bolzano, può sicuramente averci sensibilizzato su questo tema. In questo senso si può dire che le norme emanate dall'Unione Europea possono avere influenzato la modifica della legge sul Maso chiuso.

3.4. Intervista a una rappresentante del Comitato Provinciale Pari Opportunità della Provincia di Bolzano

Il Comitato Provinciale Pari Opportunità, istituito con la Legge Provinciale n. 4 del 10 agosto 1989 è un organo consultivo della Giunta Provinciale e rimane in carica per la durata di una legislatura. Esso si compone di 15 esperte provenienti da associazioni femminili e organizzazioni rappresentative delle diverse realtà femminili presenti in Provincia di Bolzano.

Il Comitato si impegna a favore di una maggiore presenza femminile nelle posizioni dirigenziali nell'ambito politico, economico e culturale, sottoponendo alla Giunta Provinciale proposte finalizzate al raggiungimento di tali scopi e promuove la sensibilizzazione della società attraverso campagne, iniziative e materiale informativo su tematiche femminili e questioni di Pari Opportunità.

Per quel che riguarda il passaggio di proprietà del Maso chiuso in mancanza di designazione testamentaria, uno dei principi "fondamentali", codificato addirittura nel XVI secolo e mantenuto fino al Testo Unico del 1978, era quello della primogenitura con prevalenza nello stesso grado dei maschi sulle femmine.

Con la nuova legge sul Maso chiuso del 2001 nella successione legale scompare il riferimento al sesso dell'erede: come giudica questa novità?

Secondo me è un fatto molto importante che la legge sul Maso chiuso sia stata modificata. Io credo che anche le donne possano fare questo lavoro, possano gestire un Maso chiuso senza problemi. Io stessa, quando mi sono trovata nella necessità di sostituire mio marito nel Maso, mi sono impegnata ed ho imparato a lavorare con il trattore, ad usare i criptogamici. Ho imparato cioè a fare tutto quello che serve fare per portare avanti un Maso. Le donne insomma sono assolutamente in grado di fare le contadine e di condurre delle aziende agricole. Certamente non possono fare tutto da sole, ma d'altronde nemmeno gli uomini fanno tutto da soli, anche loro hanno degli aiutanti.

Secondo lei può bastare questa disposizione per sostenere il ruolo femminile nella gestione dei Masi chiusi o si tratta di una modifica importante dal punto di vista formale ma di poca rilevanza pratica?

Probabilmente la nuova disposizione che riguarda la successione legale non verrà applicata in molti casi, tuttavia credo che l'aver cancellato la norma che discriminava noi donne sia veramente importante. Perché gli uomini hanno sempre creduto che una donna non è capace di gestire in prima persona un Maso, che la gestione dei Masi sia un lavoro riservato agli uomini. In realtà oggi in Alto Adige non sono più così rari i casi di Masi chiusi gestiti da donne, e adesso finalmente anche la legge sui Masi chiusi riconosce questo fatto.

La Provincia di Bolzano fa secondo Lei abbastanza per sostenere il ruolo femminile nel mondo lavoro?

Negli ultimi anni le cose sono molto cambiate per le donne contadine, la Provincia ha cominciato a tutelarle in modo adeguato. Anche la *Südtiroler Bauerinnenorganisation* ha dato un contributo importante in questo senso, attraverso il suo Comitato per le pari opportunità. In qualità di rappresentante delle coltivatrici di Terlano ho l'opportunità di stare in contatto con molte donne e di toccare con mano le difficoltà che incontrano: sicuramente oggi sono molto più forti di una volta. Ad esempio fino a qualche anno fa per una donna che viveva in un Maso chiuso era praticamente impossibile divorziare dal marito perché, al contrario di quello che succede di solito, era lei a dover abbandonare la casa. Così, non sapendo dove andare e per evitare di perdere l'affidamento dei figli, queste donne restavano sul Maso e continuavano a vivere con il marito. Anche perché fino a qualche anno fa il lavoro svolto dalla donna che non aveva un'occupazione al di fuori del Maso non veniva considerato. Oggi invece il lavoro casalingo svolto dal coniuge dell'assuntore è equiparato al lavoro agricolo. Inoltre le donne adesso vanno a scuola, studiano e si mantengono aggiornate, così che in caso di necessità hanno la possibilità di trovarsi un lavoro al di fuori del Maso e di mantenersi.

A parità di diritti riconosciuti dalla legge, le donne hanno davvero le stesse possibilità di ereditare i Masi o c'è sempre comunque una preferenza per gli eredi maschi?

Diciamo che per fortuna oggi la mentalità è molto cambiata. Ci sono ancora molti uomini che, in fondo in fondo, ritengono che le donne non siano propriamente adatte ad assumersi la responsabilità di gestire un Maso chiuso, ma poi comunque non ostacolano le figlie quando si tratta di decidere a chi lasciare il Maso. Sicuramente il fatto che le donne siano capaci quanto gli uomini è più facile da accettare per chi, non avendo eredi maschi, ha passato

l'azienda alla figlia e si è poi accorto che quasi mai l'operato di una donna risulta essere peggiore di quello di un uomo.

Il modo di pensare dei contadini sta dunque cambiando, e contemporaneamente le leggi tutelano maggiormente la donna. Per questi motivi direi che oggi non è più difficile per una donna essere scelta come assuntrice di un Maso.

L'uguaglianza tra le donne e gli uomini, anche in materia di occupazione e di lavoro, rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario e la dimensione di genere viene considerata dall'UE come una delle dimensioni rilevanti per la qualità dello sviluppo locale.

È realistico secondo Lei pensare che un attore esterno alle dinamiche locali, come l'Unione europea, possa aver influito in qualche modo sulla decisione della Provincia di Bolzano di eliminare le disposizioni della legge sul Maso chiuso che andavano a discriminare le donne?

Io credo di sì, credo che l'Unione Europea abbia avuto un ruolo importante. A mio avviso la spinta verso il cambiamento è venuta da fuori e non dall'interno. Fino a pochi anni fa in Provincia di Bolzano non ci si occupava del problema della discriminazione delle donne, almeno non nel campo dell'agricoltura. Non si pensava nemmeno che fosse possibile rivendicare certi diritti, la legge sul Maso chiuso ha radici così antiche che sembrava impossibile riuscire a farla modificare. Io direi proprio che senza l'aiuto dell'Unione Europea sarebbe tutto ancora come è sempre stato, non ci sarebbe stato questo riconoscimento dell'importanza del ruolo femminile nell'ambito del Maso Chiuso. Certamente ha aiutato moltissimo il fatto che la Presidente del Comitato Provinciale per le pari opportunità abbia captato i discorsi dell'UE e si sia poi impegnata per cambiare le cose a livello locale. Per questa sua "battaglia" la Presidente ha attirato su di sé moltissime critiche,

anche da parte di molte donne che ancora non comprendono l'importanza dell'eliminazione di ogni discriminazione fra uomo e donna.

3.5. Intervista alla Presidente della *Südtiroler Bäuerinnenorganisation* della Provincia di Bolzano

La *Südtiroler Bäuerinnenorganisation* (Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi) è la più grande organizzazione femminile in Alto Adige della quale fanno parte circa 14.500 donne organizzate in 140 gruppi locali. L'associazione, che è stata fondata nel 1982 e fa parte del Bauernbund, si occupa di molti temi riguardanti l'ambito femminile, sociale ed agricolo, come per esempio la famiglia contadina, la formazione, l'agricoltura sostenibile, la tradizione e la cultura, la valorizzazione del ruolo delle contadine nella vita pubblica e la politica agricola.

L'istituto del Maso chiuso attraverso il principio di indivisibilità ha contribuito a contrastare il processo di frammentazione territoriale e aziendale.

Lei ritiene che il Maso chiuso sia uno strumento ancora attuale e utile per rallentare l'abbandono delle terre?

In Alto Adige non si è mai verificato in passato un fenomeno di massiccio abbandono delle terre, come è successo ad esempio invece in Veneto. Lì i contadini sono scappati tutti in fabbrica, da noi questo non è successo perché qui lavorare la terra è una motivazione forte, è una questione di tradizione e cultura. Questo da solo non spiega però come mai non ci sia stato un esodo dalle montagne alla città; un'altra componente importante è l'esistenza dell'istituto del Maso chiuso. Per un contadino qui il legame con la propria terra è molto forte. Fra l'altro bisogna tenere in considerazione che la tradizione del Maso è più radicata proprio in quelle zone dove la vita è molto

difficile a causa delle condizioni geografiche, in quelle zone dove cioè il Maso non consente di vivere una vita agiata ma al contrario costringe a una vita di povertà e sacrifici. Anche in quei casi, nonostante la povertà, prevale nei contadini un sentimento di sicurezza, che perderebbero se invece abbandonassero la loro terra per trasferirsi altrove. Questo probabilmente spiega perché ancora oggi molti ragazzi e ragazze giovani decidono di restare sul Maso, nonostante questo comporti tanta fatica ed impegno. È sicuramente una scelta di vita quella che loro fanno, assumere un Maso significa legarsi al luogo in cui vivi, anche se vivi in alta montagna. Oggi se non altro le distanze e i trasferimenti non sono più un grosso problema come lo era invece in passato, perché tutti nei Masi hanno un mezzo di trasporto e soprattutto perché la viabilità rurale è ottima. La Provincia si è molto impegnata ad agevolare la vita di chi vive lontano dai centri urbani, non c'è stata alcuna discriminazione nei confronti della popolazione rurale in questo senso. Anche questo può spiegare il perché i contadini continuano a restare nei Masi.

Ci sono aspetti della legge sul Maso chiuso che non soddisfano la *Bäuerinnenorganisation*, che secondo lei andrebbero modificati?

Noi discutiamo continuamente della Legge sul Maso chiuso e sui problemi che questa pone.

Un primo aspetto che secondo noi è da modificare è il seguente: quando un Maso viene trasferito è tradizione, anche giuridica, che colui che assume il Maso si assuma anche l'onere di mantenere sul Maso entrambi i genitori, cioè sia il vecchio proprietario che la moglie. Questo obbligo è assai particolare ed infatti non esiste altro istituto del codice civile che preveda questo. La nostra organizzazione si occupa fra l'altro di questi trasferimenti e quando è il momento di firmare l'atto di passaggio della proprietà noi chiamiamo entrambi i genitori, esigiamo cioè la presenza sia del padre che della madre. Questo è il

momento in cui anche il lavoro della donna, che non è remunerato, viene valorizzato. Dal momento che è necessario firmare il contratto per accettare questo diritto ad essere mantenuti per il resto della propria vita, noi invitiamo anche la donna e la facciamo firmare. Noi non concludiamo mai dei trasferimenti senza fare questo, purtroppo non tutti quelli che si occupano di trasferimenti fanno altrettanto. Per evitare problemi perciò noi vorremmo che la legge venisse modificata nel senso che, se non c'è una rinuncia esplicita da parte del vecchio proprietario, allora il diritto ad essere mantenuti viene intavolato automaticamente anche in favore del coniuge.

Al di là di questo aspetto della legge che non ci convince, il compito della nostra organizzazione non è quello di modificare la legge, ma piuttosto di informare le donne sui diritti che loro hanno in base a questa legge. La nostra convinzione è che, informando le donne, queste prendano coscienza dei loro diritti (sia di quelli che sono loro garantiti che di quelli che sono loro negati) e che questa presa di coscienza porti poi a una spinta verso il cambiamento. Noi insomma lavoriamo con la legge che c'è, cerchiamo di rimediare ai problemi che essa pone cercando di far capire alle donne che, dal momento che i loro diritti non sono uguali a quelli degli uomini, devono stare attente a quello che fanno. Nel fare questo noi dobbiamo muoverci piano, perché molte donne non capiscono nemmeno il nostro lavoro.

Per quel che riguarda il passaggio di proprietà del Maso chiuso in mancanza di designazione testamentaria, uno dei principi “fondamentali”, codificato addirittura nel XVI secolo e mantenuto fino al Testamento Unico del 1978, era quello della primogenitura con prevalenza nello stesso grado dei maschi sulle femmine.

Con la nuova legge sul Maso chiuso del 2001 nella successione legale scompare il riferimento al sesso dell'erede: come è stata accolta dall'Associazione delle coltivatrici altoatesine questa novità?

Diciamo che questa è stata una discussione molto vivace nei primi anni Novanta e all'epoca chiesero anche a noi se vedevamo questo problema. A dire la verità il problema, dal punto di vista giuridico, non esiste.

Il problema non esisteva perché la maggior parte dei passaggi di proprietà dei Masi chiusi avveniva per atto *inter-vivos*, solitamente attraverso un contratto di compravendita, e dunque le disposizioni di legge in merito alla successione legale venivano e vengono applicate raramente?

Non solo per questo motivo: nella stessa ipotesi della successione legittima, la legge diceva che doveva ereditare il più idoneo, il criterio del sesso veniva dopo. Certo nel caso ci fossero stati fratello e sorella entrambi idonei, allora il Maso sarebbe andato al fratello. La nostra Organizzazione comunque ha sempre cercato, in questi casi, di individuare l'erede più idoneo, sesso a parte. Diciamo che il riferimento al sesso non era il criterio più importante.

È corretto affermare che si tratta di una modifica importante dal punto di vista formale ma di poca rilevanza pratica?

Sì, secondo me sì: dal punto di vista giuridico è cambiato quasi nulla. La modifica della legge è stata però molto importante per la popolazione contadina femminile.

Il fatto cioè che la legge abbia detto chiaramente che uomini e donne sono uguali e hanno gli stessi diritti, ha fatto sì che il modo di pensare, la percezione della questione sia cambiata. Le donne oggi sentono di avere dei diritti in più e questo, al di là della rilevanza pratica della modifica, è veramente importante.

Ma, a parità di diritti riconosciuti dalla legge, le donne hanno davvero le stesse possibilità di ereditare i Masi o c'è sempre comunque una preferenza per gli eredi maschi?

Diciamo che questa “battaglia” fra fratelli e sorelle per ereditare il Maso non è un vero problema, nel senso che c'è sì spesso una lotta per assumere il Maso (che è comunque pur sempre una proprietà, un posto in cui vivere), ma alla fine la famiglia decide sempre di affidare il Maso a chi è effettivamente il più capace, il più idoneo.

I veri problemi riguardano piuttosto le mogli dei proprietari dei Masi: spesso succede che le donne regalino molti soldi al marito da investire nel Maso; spesso lavorano gratis per anni nel Maso e succede tante volte che quando una donna ha una propria professione vada ad investire tutto quello che guadagna nell'azienda agricola. Ecco i veri problemi sorgono in quei casi in cui la moglie decide di lasciare il marito e il Maso. Noi cerchiamo di avvisare, informare le donne che prima di fare queste azioni devono pensare bene al loro futuro, perché poi capita spesso che si trovino senza soldi e senza la possibilità di cambiare vita.

L'uguaglianza tra le donne e gli uomini, anche in materia di occupazione e di lavoro, rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario e la dimensione di genere viene considerata dall'UE come una delle dimensioni rilevanti per la qualità dello sviluppo locale.

È realistico secondo Lei pensare che un attore esterno alle dinamiche locali, come l'Unione Europea, possa aver influito in qualche modo sulla decisione della Provincia di Bolzano di eliminare le disposizioni della legge sul Maso chiuso che andavano a discriminare le donne?

Io non credo. L'Unione Europea viene qui considerata come una entità astratta, molto distante, che pensa più all'economia che non alle persone. Il principio di parità tra uomini e donne viene enunciato innanzitutto nella Costituzione italiana, e anche la legge sul Maso chiuso adesso si è adeguata. Quando pensiamo a una qualsiasi norma, dobbiamo tenere conto che c'è un imperativo e una sanzione. Una norma senza sanzione è una norma vuota. La Corte Costituzionale può affermare che la tua norma è incostituzionale e che dunque va modificata: questa è una sanzione forte. In questo caso invece che tipo di sanzione può arrivarti dall'Unione Europea?

Diciamo che dal momento che l'Alto Adige è in Europa, e negli ultimi decenni le donne in Europa hanno visto riconoscersi sempre più diritti, nemmeno l'Alto Adige è rimasto fermo in questo senso. Anche le donne in Alto Adige si sono accorte di valere quanto gli uomini.

Ad un certo punto quindi anche le donne altoatesine con incarichi di potere hanno cominciato a discutere di questi temi e hanno rivendicato sempre più diritti, come è giusto che sia. La discussione sulla legge del Maso chiuso è cominciata così, non per grandi filosofie ma proprio perché era tempo ormai che si cambiassero le cose.

3.6. Riflessioni conclusive sulle interviste effettuate

E' utile fare alcune considerazioni circa le informazioni (sintetizzate nella Tab. 11) ottenute dagli intervistati.

Tramite le interviste si è voluto innanzitutto verificare quanto importante sia stata e sia realmente la modifica dell'ordine di successione così tanto celebrata ed elogiata. La Provincia di Bolzano ha presentato la modifica del comma che discriminava le donne come una delle modifiche più rilevanti ed importanti della legge. In realtà è emerso non solo che dal punto di vista giuridico è cambiato poco, ma soprattutto che i casi in cui quell'articolo della legge viene applicato sono oggi molto limitati. Nelle interviste n. 1, 2 e 4 i

testimoni hanno affermato che la modifica in questione è stata più importante dal punto di vista formale che da quello sostanziale.

Tuttavia l'aver eliminato dalla legge che disciplina i Masi chiusi quel comma che consentiva agli uomini di godere di un trattamento privilegiato rispetto alle donne è in qualche modo servito a qualcosa: gli agricoltori, e soprattutto le agricoltrici, che lavorano nei Masi hanno infatti avuto la sensazione che qualcosa sia cambiato e questo contribuisce da una parte al cambiamento di mentalità dei contadini e dall'altra all'aumento di consapevolezza dei propri diritti nelle donne agricoltrici (Interviste 3 e 4).

Appurato dunque che la modifica della legge sul Maso è stata sì importante, ma fino a un certo punto, il secondo aspetto da verificare riguardava i motivi che hanno spinto la Provincia di Bolzano ad effettuare questa modifica. È stato cioè chiesto da dove è partito l'*input*.

È molto interessante notare come in tre casi su quattro l'intervistato abbia in primo luogo affermato che il processo di modifica della legge sul Maso chiuso non è stato assolutamente influenzato dall'UE e che la norma discriminante è stata cancellata semplicemente perché ormai era tempo di adeguarsi al principio di uguaglianza fra uomini e donne (Intervista n. 1, 2 e 4). Tuttavia, in tutti e tre i casi, dopo questa prima risposta, gli intervistati hanno fatto alcune affermazioni che in qualche modo smentiscono o comunque rivedono la loro posizione iniziale sulla questione.

Ciò che emerge dalle risposte dei primi tre testimoni è che a livello locale non venga compreso in modo chiaro e corretto il ruolo che l'Unione Europea ha in quelle materie che esulano dal campo economico in senso stretto. Se dunque chi opera a livello provinciale non comprende innanzitutto l'importanza degli sforzi compiuti dall'UE nel campo delle pari opportunità non può poi rendersi pienamente conto dell'influenza che essa esercita.

Tabella 11: Sintesi delle interviste sulla riforma del Maso chiuso in Alto Adige

Intervista n.	Principio di indivisibilità del Maso chiuso: è ancora utile?	Il criterio del genere è stato spesso decisivo per individuare l'assuntore?	La modifica è stata solo formale o anche sostanziale?	Uomini e donne hanno davvero pari possibilità di ereditare un Maso?	Chi ha spinto la Provincia a modificare la legge?	Che ruolo ha avuto l'UE nella scelta della Provincia di Bolzano di modificare la legge?
1	Sì	No	Solamente formale	Non esistono più problemi legati al sesso dell'erede	La volontà di cambiare è scaturita da esigenze locali	Può aver influenzato, ma anche se fosse non ha alcuna importanza
2	Sì	No	Solamente formale	Probabilmente no, ma la Provincia non si occupa di questo aspetto	Nessuno, semplicemente la volontà generale era quella di cambiare la legge	Forse tutte le critiche fatte da attori esterni alla Provincia ci hanno sensibilizzato sulla questione delle pari opportunità
3	Sì	No	Sostanziale: ora le donne possono fare riferimento anche alla legge per rivendicare i propri diritti	Sì. I problemi per le donne dei Masi oggi sono altri e riguardano le mogli dei proprietari	La spinta verso il cambiamento è venuta da fuori Provincia	Molto importante
4	Sì	No	Dal punto di vista giuridico è cambiato poco; questo riconoscimento di parità tra i sessi è stato però importante per le donne contadine	Sì; i veri problemi di discriminazione riguardano le mogli dei proprietari dei Masi	Nessuno, semplicemente era tempo di modificare la legge	L'UE non c'entra. L'Alto Adige si è solo adeguato a ciò che avviene negli altri Paesi europei in materia di pari opportunità

CONCLUSIONI

Il Maso chiuso, istituto particolare, presente nel territorio italiano nella sola Provincia di Bolzano, rappresenta ancora oggi uno strumento fondamentale per la regolazione dell'agricoltura altoatesina. Questo istituto può essere considerato un esempio di mantenimento di tradizioni e tipologie di organizzazione sociale che, sostanzialmente invariate nei secoli, rivestono il valore di leggi e norme a tutt'oggi valide.

La ragion d'essere del Maso chiuso è sempre stata quella di conservare l'unità e la redditività dell'azienda agricola per scongiurare il danno di una frammentazione della proprietà e delle produzioni. Per questo motivo per moltissimo tempo l'eredità della proprietà agricola spettava a uno solo dei figli del proprietario: alla morte del capofamiglia, il primogenito maschio rilevava l'intera proprietà liquidando ai coeredi un corrispettivo in denaro.

Chiaramente con il tempo le norme hanno subito molte modifiche: attraverso i vari interventi legislativi la legge sul Maso chiuso ha cercato sempre di rispondere al meglio alle esigenze, che continuano a mutare, degli attori sociali. Tuttavia ancora oggi la funzione della norma, nonostante le modifiche, è rimasta la medesima: assicurare il mantenimento della famiglia che vive nel Maso attraverso l'indivisibilità dello stesso. Certamente il concetto di famiglia oggi non è lo stesso di quello di qualche secolo fa: una volta il Maso era considerato una comunione effettiva di cose e persone, in cui il proprietario era solamente il rappresentante di una comunità familiare molto estesa (la *Sippe*). Nel giro di poche generazioni sono tuttavia mutate una serie di condizioni che hanno invece caratterizzato per secoli la vita nei Masi: la scomparsa dell'economia familiare ha infatti stravolto la famiglia, intesa come istituzione che "gestiva" il Maso. Oggi l'azienda agricola non produce più

tutto quello di cui i componenti hanno bisogno e, nel contempo, è diventato più semplice per i figli non primogeniti trovare un'occupazione al di fuori del Maso. Quando si parla di famiglia non si intende dunque più la *Sippe*¹, ma solo la famiglia dell'assuntore ed i genitori di questo.

Un secondo aspetto del Maso chiuso che è fortemente cambiato nel tempo riguarda il sistema successorio: mentre per secoli il Maso veniva ereditato dal primogenito maschio del proprietario, dalla data del rinnovato riconoscimento legislativo in poi (1954) la maggior parte dei passaggi di proprietà dei Masi avviene per atto *inter vivos*. Attraverso un contratto di compravendita il padre proprietario del Maso può evitare dispute in merito alla successione decidendo a chi lasciare l'azienda ed avviando verso altre professioni gli altri figli. Per quel che riguarda questi contratti si può parlare di "simulazione relativa"²: il figlio scelto come erede del Maso paga effettivamente il corrispettivo, ma i soldi li ricevono i fratelli a titolo di liquidazione, e non il padre (sistema di interposizione fittizia di persona).

La legge sul Maso chiuso è ancora oggi pienamente condivisa dagli attori sociali altoatesini e non solo per motivi di ordine economico. Indubbiamente l'istituto masale ha evitato l'eccessivo frazionamento della terra ed il conseguente abbandono della montagna e consente all'Alto Adige di vantare un sistema agricolo florido e un'occupazione nel settore assai consistente. Tuttavia un altro aspetto importante riguarda la tradizione e la cultura del luogo: quello che i padri lasciano in eredità ai figli non è solo un'azienda agricola, ma anche l'orgoglio di essere *Bauer* (contadini). Assieme al Maso continua ad essere trasmesso un ruolo sociale, quello del contadino proprietario appunto, che è fondamentale per l'identità e la cultura degli altoatesini di lingua tedesca.

¹ Famiglia allargata

² Frati S. (2001), *Il maso chiuso altoatesino in prospettiva sociologico-giuridica*, in «Sociologia del Diritto», 2001,1.

In sostanza si può affermare che oggi il sistema del Maso chiuso prevede una separazione del principio di indivisibilità, che è ancora valido, e quello della primogenitura, ormai scomparso. Questo perché si sono volute contemperare le esigenze economiche e quelle sociali, ossia la necessità di limitare la frammentazione aziendale introducendo però il principio di eguaglianza degli eredi.

A questo proposito si è visto che la Provincia di Bolzano negli ultimi anni ha modificato quelle parti della legge sul Maso chiuso che discriminavano le eredi donne. Tuttavia se si tiene in considerazione quanto detto in precedenza circa il sistema di successione utilizzato normalmente oggi, si può arrivare alla conclusione che lo scopo di questa modifica non era tanto quello di incentivare l'assunzione femminile dei Masi, bensì quello di adeguare la norma a una realtà sociale che era ormai ben distante da quella descritta dalle legge stessa. In realtà quando è stata presentata la nuova legge sul Maso chiuso nel 2001 il legislatore provinciale ha insistito molto su questa modifica, come se in effetti questa avrebbe potuto comportare grandi cambiamenti nella pratica.

L'obiettivo di questo lavoro era quello di cercare di capire se l'Unione Europea avesse giocato un qualche ruolo nel processo di modifica della legge sul Maso chiuso. Nel secondo capitolo è stato affrontato il tema dell'europeizzazione: si è cercato di dare una definizione del processo spiegando in particolare quali sono le condizioni necessarie e i meccanismi attraverso i quali opera, e quali gli esiti possibili.

Nel nostro caso ci siamo domandati se la politica dell'Unione Europea in materia di pari opportunità fra uomini e donne abbia influenzato la Provincia di Bolzano nella sua scelta di eliminare dalla legge sui Masi chiusi i comma che discriminavano le donne nel sistema successorio, se cioè si possa parlare di europeizzazione.

Innanzitutto si è detto che per parlare di europeizzazione deve sussistere un certo grado di incongruenza fra il livello comunitario e quello locale. Nel nostro caso questa incongruenza c'era ed era anche molto forte: a fronte di uno sforzo delle istituzioni europee per eliminare ogni tipo di discriminazione fra i sessi, la legge sui Masi chiusi prevedeva, fino al 2001, il principio di primogenitura con prevalenza della linea maschile su quella femminile.

In secondo luogo si è visto come il processo di europeizzazione, per poter aver luogo, debba contare sulla presenza a livello locale di c.d. "fattori facilitanti" che facciano pressione affinché avvenga un mutamento a livello locale nella direzione proposta dall'Unione Europea. In Provincia di Bolzano sono stati diversi gli attori che negli anni hanno spinto affinché venisse modificata la legge: le consigliere del Consiglio Provinciale della Provincia di Bolzano che hanno sollevato il problema, il Comitato Provinciale Pari Opportunità, la Südtiroler Bäuerinnenorganisation.

I meccanismi attraverso i quali può operare l'europeizzazione sono tre e nel nostro caso si può parlare di *framing integration*: quando l'Unione Europea sostiene il principio di eguaglianza fra uomini e donne, essa cerca di influenzare i valori, i discorsi e le strutture cognitive e normative degli attori statali e locali. L'Unione Europea ha sì emanato diversi atti vincolanti in materia di pari opportunità, tuttavia nessuno di quelli aveva il potere di imporre direttamente un cambiamento nella legge sul Maso chiuso. Nel nostro caso la violazione del principio di pari trattamento era così palese che l'UE può aver influenzato la Provincia di Bolzano non per il motivo di aver emanato un atto in particolare, bensì per il fatto che da anni ormai introduce tale principio fra gli obiettivi trasversali di ogni sua azione ed insiste molto su questo tema, al di là del fatto che gli atti che emana siano vincolanti o no.

Questo tipo di impatto soft dell'europeizzazione, che non coinvolge alcun modello comune né influenza una certa politica nello specifico, ma che cerca solo di introdurre a livello statale o locale un certo tipo di pensiero o

discorso, è piuttosto difficile da individuare. Nel caso che si è studiato si può affermare tuttavia che il risultato del processo di europeizzazione può essere assimilato a quello definito come *assorbimento*: si tratta cioè di un parziale adeguamento che riguarda solo gli aspetti formali e non quelli sostanziali. La legge sul Maso chiuso è stata sì modificata e oggi, anche sulla carta, donne e uomini hanno le stesse opportunità di poter ereditare dal genitore il Maso. Tuttavia questa modifica è importante sul piano formale ma nella pratica per le donne agricoltrici cambia veramente poco. Sembra quasi che la modifica di questo comma sia un “contentino” per le donne, ma nella realtà la Provincia di Bolzano non presta molta attenzione al sostegno del ruolo femminile in agricoltura. Un esempio di questa mancanza di attenzione nei riguardi delle donne è dato dallo scarso livello di tutela garantito alle mogli degli assuntori dei Masi (interviste 3 e 4).

Questo tipo di impatto dell’Unione Europea sulle politiche locali è difficile da individuare, anche da parte degli stessi attori coinvolti. La conferma la si ha leggendo le risposte dei testimoni privilegiati intervistati. Nelle interviste n. 1, 2 e 4 la risposta alla domanda se l’UE potesse aver inciso sulla decisione di modificare la norma sul Maso chiuso è stata in primo luogo negativa. In un secondo momento però tutti e tre gli intervistati hanno fatto un’apertura in tal senso.

Il ragionamento più interessante da analizzare è quello effettuato dall’intervistato n. 4: dopo aver affermato che l’Unione Europea non c’entra nulla con la modifica in questione, ha dichiarato che l’Alto Adige si trova nel mezzo dell’Europa e che, dal momento che nei Paesi europei le cose sono cambiate negli ultimi anni e le donne hanno rivendicato e ottenuto più tutela e più diritti, anche l’Alto Adige si è adeguato, non è rimasto impermeabile alla questione.

È interessante sottolineare che i testimoni delle interviste n. 1, 2 e 4 condividono la stessa opinione sul ruolo svolto dall’Unione Europea: dalle

risposte fornite è emerso in modo abbastanza chiaro che l'UE viene considerata un apparato burocratico lontano, distante ed estraneo alle vicende locali e, soprattutto, che si interessa quasi esclusivamente di questioni economiche, non delle persone. In pratica le regioni, in questo caso la Provincia autonoma, si accorgono della presenza e dell'influenza dell'UE quando questa finanzia progetti e programmi che vengono gestiti a livello locale. Sembra invece che quando l'Unione Europea si occupa di materie e politiche che non riguardano l'economia da vicino, gli enti locali non si ricordino nemmeno della sua esistenza.

In sostanza sembra quasi che se l'UE non dà finanziamenti, non emana atti vincolanti o comunque non sanziona comportamenti non conformi ai suoi principi, allora l'ente locale se ne può dimenticare.

L'unica voce discordante è quella dell'intervista n. 3, che ha affermato chiaramente che, senza una spinta dall'esterno, molto probabilmente la legge sul Maso chiuso non sarebbe stata modificata, e che in generale le donne sarebbero più discriminate di quello che già sono.

Non sorprende che a parlare così sia una rappresentante del Comitato Provinciale di Pari Opportunità. È comprensibile che l'intervistata, facendo parte di un organo che si occupa di pari opportunità, conosca meglio la materia e riesca dunque a riconoscere il contributo dell'Unione Europea. È emblematico il fatto che, a differenza degli altri tre intervistati, questo attore faccia parte di un organo che ha una percezione diversa di quello che è l'UE e se ne serva in maniera differente: al Comitato non interessano infatti i finanziamenti comunitari, quanto piuttosto i valori e i principi che l'Unione Europea sostiene, e li utilizza per legittimare una sua battaglia.

Per concludere, è utile sottolineare ancora una volta il fattore più interessante che è emerso da questa ricerca: l'Unione Europea riesce senza dubbio ad influenzare gli attori locali nella definizione delle loro strategie e politiche, anche senza che questi ne siano pienamente consapevoli. Ciò

nonostante sarebbe sicuramente importante che chi opera a livello regionale o provinciale, come in questo caso, imparasse a riconoscere che l'UE non è solamente un apparato che “regala” risorse, ma molto di più.

ALLEGATI

Allegato 1: Normativa di riferimento

1. Normativa europea

- (1975) DIRETTIVA (CEE) n. 117/1975 del Consiglio per il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, 10 febbraio
- (1976) DIRETTIVA (CEE) n. 207/1976 del Consiglio relativa all'attuazione del *Principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro*, 9 febbraio
- (1984) Raccomandazione n. 635/1984 CEE del Consiglio sulla *Promozione di azioni positive a favore delle donne*, 13 dicembre
- (1986) DIRETTIVA (CEE) n. 378/1986 del Consiglio relativa all'attuazione del *Principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale*, 24 luglio
- (1986) DIRETTIVA (CEE) n. 613/1986 del Consiglio relativa all'applicazione del Principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, 11 dicembre
- (1994) Risoluzione del Consiglio (94/C 231/01) relativa alla *Promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei fondi strutturali europei*, 22 giugno

- (1995) DECISIONE (CE) n.593/1995 del Consiglio in merito ad un *Programma d'azione comunitaria a medio termine per la parità delle opportunità tra donne e uomini (1996-2000)*, 22 dicembre
- (1996) COM (1996) 67 def. – Comunicazione della Commissione, *Integrare la parità di opportunità fra le donne e gli uomini nell'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie*, 21 febbraio
- (1996) Risoluzione del Consiglio (96/C 386/01) sull' *Integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei fondi strutturali europei*, 2 dicembre
- (1999) REGOLAMENTO (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), 17 maggio
- (1999) REGOLAMENTO (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante *Disposizioni generali sui Fondi strutturali*, 21 giugno
- (2000) *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (2000/C 364/01)
- (2002) COM (2002) 748 def. - Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni, *Attuazione del mainstreaming della dimensione di genere nei documenti di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006*, 20 dicembre
- (2005) REGOLAMENTO (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul *Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*, 20 settembre

2. Normativa nazionale

(1991) Legge 10 aprile 1991 n.125, *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.*

(1992) Legge 25 febbraio 1992 n. 215, *Azioni positive per l'imprenditoria femminile.*

(2004) Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g) ,l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

3. Normativa provinciale

(1954) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, *Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano*

(1978) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, *Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi.*

(1999) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 2000/2006, Bolzano 1999.

- (2001) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, *Legge sui masi chiusi*.
- (2003) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, *Programma Leader plus*, Bolzano 2003.
- (2006) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, *Rapporto sul mercato del lavoro in Provincia di Bolzano 2006*, Bolzano 2006.
- (2006) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, *Relazione agraria e forestale 2006*, Bolzano 2006.
- (2006) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Documento unico di programmazione per le zone obiettivo 2 (2000-2006), Bolzano 2006.
- (2006) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Bolzano 2006.

4. Altra normativa consultata

- (1900) TIROLO, Legge provinciale tirolese 12 giugno 1900, n. 47, Legge riguardante i rapporti giuridici speciali dei masi chiusi (*Tiroler Höfegesetzes, LGBl. Nr. 47/1900, betreffend die besonderen Rechtsverhältnisse geschlossener Höfe*).
- (1989) AUSTRIA Legge Federale 13 Dicembre 1989, n. 657, Legge che modifica la legge tirolese riguardante i rapporti giuridici speciali dei masi chiusi (*Bundesgesetz, BGBl. Nr. 657/1989, mit dem das Gesetz*

*betreffend die besonderen Rechtsverhältnisse geschlossener Höfe
geändert wird).*

(1991) SVIZZERA Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre 1991,
211.412.11.

Allegato 2

Scheda di sintesi delle interviste svolte (maggio 2008)

Numero Intervista	Nome/Ruolo dell'intervistato	Data	Luogo
1	Presidente del <i>Südtiroler Bauernbund</i>	5/05/2008	Sede del <i>Südtiroler Bauernbund</i> , Bolzano
2	Direttore dell'Ufficio Proprietà coltivatrice Provincia di Bolzano	8/05/2008	Ufficio Proprietà coltivatrice Provincia di Bolzano, Bolzano
3	Membro Comitato Provinciale Pari Opportunità	12/05/2008	Abitazione, Terlano (Bolzano)
4	Presidentessa della <i>Südtiroler Bäuerinnenorganisation</i>	15/05/2008	Sede della <i>Südtiroler Bäuerinnenorganisation</i> Bolzano

BIBLIOGRAFIA

- AGOSTINI D. (1962), *Aspetti e problemi del maso chiuso*, Padova, CEDAM.
- ASTAT Istituto provinciale di statistica (2002), *V Censimento generale dell'agricoltura 2000*, Provincia Autonoma di Bolzano.
- ASTAT Istituto provinciale di statistica (2005), *VIII Censimento generale dell'industria e dei servizi. 22 ottobre 2001 con confronto tra Tirolo, Alto Adige e Trentino*, Provincia Autonoma di Bolzano.
- ASTAT Istituto provinciale di statistica (2006), *Annuario statistico 2006*, Provincia Autonoma Bolzano.
- ASTAT Istituto provinciale di statistica (2007), *Alto Adige in cifre*, Provincia Autonoma di Bolzano.
- BAUMGARTNER B. (2002), *Museo di scienze naturali dell'Alto Adige: paesaggi ed ecosistemi*, Vienna, Folio.
- BASSO L. (2001), *Parità, pari opportunità uomo e donna e lotta alle discriminazioni: materiale di documentazione europea e nazionale*, Padova, CLEUP.
- BASSO L. (a cura di) (2005), *Pari opportunità per tutti: la normativa comunitaria e nazionale*, Padova, CLEUP.
- BÖRZEL T.A., RISSE T. (2000), *When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change*, in «Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS Working Papers)», 2000/56, alla pagina web <http://hdl.handle.net/1814/1696>
- BRANZ, R. (1967), *L'istituto del maso chiuso in provincia di Bolzano*, Bolzano, La bodoniana.
- BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT (2006), *Frau in der Landwirtschaft. Rechtliche Aspekte*, Carinthian GmbH, Klagenfurt, Austria.
- CAMANNI E. (2002), *La nuova vita delle Alpi*, Torino, Bollati.

- COWLES M.G., CAPORASO J., RISSE T. (2000), *Transforming Europe. Europeanization and Domestic Political Change*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- DE BIASI M.L. (1999), *Il Sudtirolo nella storia: le antiche radici della cultura tirolese*, Bolzano, Athesia.
- DE CAPRARIS A. (1980), *La disciplina del “maso chiuso” altoatesino secondo il Testo Unico 28 dicembre 1978, n. 32*, in «Rivista di Diritto Agrario», LIX.
- DEL RE A., BUTICCI A., PERINI L. (a cura di) (2005), *Politiche di pari opportunità. Un corso di base per affrontare il mondo dei lavori*, Padova, CLEUP.
- FABBRINI S. (a cura di) (2003), *L'uropeizzazione dell'Italia: l'impatto dell'Unione Europea sulle istituzioni italiane*, Roma, GLF editori Laterza.
- FRASSOLDATI C. (1963), *Il maso chiuso e le associazioni agrario forestali dell'Alto Adige nella recente legislazione della Provincia di Bolzano*, Milano, Giuffrè Editore.
- FRATI S. (2001), *Il maso chiuso altoatesino in prospettiva sociologico-giuridica*, in «Sociologia del Diritto», 2001,1.
- GIULIANI M. (2004), *Europeizzazione come istituzionalizzazione: questioni definitorie e di metodo*, in «URGE Working Papers», 4/2004 alla pagina web http://www.urge.it/files/papers/2_wp_4_2004.pdf
- GIULIANI M. (2005), *EU Policies and Domestic Compliance. Between International Relations, Implementation and Europeanization*, in «URGE Working Papers», 5/2005 alla pagina web http://www.urge.it/files/papers/2_4_wpurge5_2005.pdf
- GORFER A., FAGANELLO F. (1973), *Gli eredi della solitudine: viaggio nei masi di montagna del Tirolo del Sud*, Trento, Saturnia.
- HEINRICHER K. (1934), *L'istituto del maso chiuso nel diritto consuetudinario dell'Alto Adige*, in «Rivista di Diritto Agrario», XIII.
- HOWELL K. E. (2004), *Developing Conceptualisations of Europeanization: Synthesising Methodological Approaches*, in «Queen's Papers on Europeanization», N. 3/2004 alla pagina web

<http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Filetoupload,38403,en.pdf>

INEA, Osservatorio sulle politiche strutturali (2005), *Le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale: un bilancio di metà percorso. Rapporto 2003/2004*, Roma.

ISTAT, (1990), IV Censimento generale agricoltura.

ISTAT, (2000), V Censimento generale agricoltura, 22 ottobre.

ISTAT, (2001), XIV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 21 Ottobre.

KNILL C., LEHMKUHL D. (1999), *How Europe Matters. Different Mechanisms of Europeanization*, in «European Integration online Papers (EIoP)», Vol.3, n. 7 alla pagina web <http://eiop.or.at/eiop/texte/1999-007a.htm>

LADRECH R. (2001), *Europeanization and Political Parties: Towards a Framework for Analysis*, in «Keele European Parties Research Unit (KEPRU)», Working Paper n. 7, alla pagina web http://www.keele.ac.uk/depts/spire/research/KEPRU/Working_Papers/KEPRU%20Paper%207.pdf

LECHNER O., MORODER B. (2006), *Business Location Alto Adige. Come si colloca l'economia altoatesina in Italia ed in Europa?*, Bolzano, IRE Istituto di ricerca economica.

MASSIMO D. (2004), *Trentino Alto Adige*, Vercelli, White Star.

MESSINA P. (2006), *La sfida dell'eupeizzazione alle regioni italiane*, in «Sintesi Dialettica per l'identità democratica», alla pagina web http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=77&ID=100

MESSINA P., MARELLA A. (a cura di) (2006), *Eco dai monti. Politiche per le aree montane a confronto*, Padova, CLEUP.

NICE B. (1944), *Sul maso chiuso atesino*, Firenze, Archivio per l'Alto Adige.

POLELLI M. (1968), *Aspetti economici e sociali del maso chiuso*, Trento, Vallagarina - Arti grafiche R. Manfrini.

PORRU P.M. (1979), *Profili storici della successione speciale nel maso chiuso: la designazione dell'assuntore*, in «Giurisprudenza agraria italiana», XXVI.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (2006), *Un'economia forte - una provincia forte. Uno sguardo all'economia dell'Alto Adige*, Assessorato all'artigianato, commercio e turismo, Assessorato all'industria, ai trasporti, finanze e bilancio e Istituto di ricerca economica IRE della Camera di commercio di Bolzano (in www.provincia.bz.it/economia)

RADAELLI C.M. (2000), *Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change*, in «European Integration online Papers (EIoP)», Vol. 4, n. 8 alla pagina web <http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm>

RADAELLI C.M. (2004), *Europeanization: Solution or Problem?*, in «European Integration online Papers (EIoP)», Vol. 8, n. 16 alla pagina web <http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-016a.htm>

ROMAGNOLI E. (1952), *Aspetti dell'unità aziendale in agricoltura*, Milano, Giuffrè Editore.

ROMEO C. (2005), *Storia, territorio, società. Alto Adige/Südtirol: percorsi di storia contemporanea*, Vienna, Folio Editore.

SALSA A. (2007), *Il tramonto delle identità tradizionali: spaesamento e disagio nelle Alpi*, Torino, Priuli & Verlucci.

TONIOLO A.R., MALESANI E. (1940), *Indagine geografico-economica sui masi dell'Alto Adige*, Bologna, Zanichelli.

TRABUCCHI A. (1954), *Il rinnovato riconoscimento legislativo del maso chiuso*, in «Giurisprudenza italiana», CVI.

TRABUCCHI A. (1973), *Il problema della minima unità colturale nella legislazione italiana e nelle prospettive comunitarie*, in «Rivista di Diritto Agrario», 1973.

UNTERBERGER J. (2001), *Presa di posizione riguardo al nuovo disegno di legge sul "Maso Chiuso"*, in «Mensile della giunta provinciale di Bolzano», 3/2001.

UPAD (a cura del Senatus UPAD maso chiuso) (2002), *Il maso chiuso. Istituto giuridico- economico-sociale tra passato e presente. Analisi dell'istituto del*

maso chiuso alla luce della nuova Legge Provinciale 28.11.2001, n. 17, Bolzano, UPAD.

VIAZZO P.P. (2001), *Comunità alpine: ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal 16. secolo a oggi*, Roma, Carocci.

von HARTUNGEN C.H. (2002), *Breve storia contemporanea dell'Alto Adige (1918-2002)*, Bolzano, Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Sitografia

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano: www.hk-cciaa.bz.it.

Censimenti ISTAT: www.istat.it/censimenti

Comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile: www.if-imprenditoriafemminile.it/

Dipartimento per i diritti e le pari opportunità: www.dirittieparioportunita.it

Regione Tirolo: www.tirol.gv.at/

Ministero dell'agricoltura e delle foreste austriaco: www.lebensministerium.at

Provincia Autonoma di Bolzano: www.provincia.bz.it

Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol: www.taa.it

Südtiroler Bauernbund: www.sbb.it

Unione Europea: http://europa.eu/index_it.htm